



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Guida all'articolo 2 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo

Diritto alla vita

Aggiornata al 31 dicembre 2021

Elaborata dalla Cancelleria, non vincola la Corte.

Gli editori e le organizzazioni che intendono tradurre e/o riprodurre il presente rapporto, integralmente o parzialmente, a stampa o in formato elettronico, sono invitati a contattare publishing@echr.coe.int per informazioni relative alla procedura di autorizzazione.

Per informazioni relative alle traduzioni delle Guide alla giurisprudenza della Corte attualmente in corso si prega di consultare la voce [Traduzioni pendenti](#).

La presente traduzione è pubblicata a seguito di accordo con il Consiglio d'Europa e la Corte europea dei diritti dell'uomo sotto l'esclusiva responsabilità del Ministero della Giustizia italiano.

Il testo originale è stato utilizzato con l'autorizzazione del CdE/CEDU.

La presente Guida è stata redatta originariamente in lingua inglese. È aggiornata regolarmente e l'aggiornamento più recente è stato effettuato in data 31 dicembre 2021. Può subire modifiche di forma.

Le Guide giurisprudenziali possono essere scaricate dal sito www.echr.coe.int (Giurisprudenza – Analisi giurisprudenziale – Guide giurisprudenziali). Per gli aggiornamenti relativi alla pubblicazione si prega di seguire il profilo twitter della Corte sul sito https://twitter.com/ECHR_CEDH.

© Consiglio d'Europa/Corte europea dei diritti dell'uomo, 2021

Indice

I. Considerazioni generali	6
A. Interpretazione dell'articolo 2	6
B. Obblighi dello Stato ai sensi dell'articolo 2.....	6
C. Applicabilità dell'articolo 2 in situazioni prossime alla morte	6
II. Protezione della vita	9
A. Natura degli obblighi positivi dello Stato.....	9
B. Portata degli obblighi positivi dello Stato	9
C. Protezione della vita a seconda del contesto	10
1. Protezione dall'uso letale della forza da parte di attori non statali	10
2. Protezione delle persone dall'autolesionismo	12
3. Protezione delle persone da disastri ambientali o industriali	13
4. Protezione delle persone nell'ambito della sanità	14
a. Popolazione generale.....	14
b. Persone private della libertà e persone vulnerabili ricoverate in ospedali o in istituti	16
5. Protezione delle persone in caso di incidenti	17
D. Limiti temporali	19
1. Inizio della vita	19
2. Questioni connesse al fine vita	19
a. Eutanasia.....	19
b. Interruzione delle cure di sostegno vitale	20
III. Divieto di privare intenzionalmente della vita	21
A. Pena di morte	21
1. Interpretazione dell'articolo 2 § 1 della Convenzione alla luce dei Protocolli nn. 6 e 13 della Convenzione	21
2. Responsabilità dello Stato ai sensi dell'articolo 2 in caso di estradizione e di espulsione.....	21
B. Uso della forza letale da parte di agenti dello Stato.....	22
1. Valutazione delle prove	22
a. Criteri della prova	22
b. Onere della prova	23
2. Protezione dall'uso letale della forza da parte di agenti dello Stato.....	24
a. Quadro giuridico	24
b. Formazione e selezione degli agenti dello Stato	24
c. Esempi.....	25
3. Eccezioni che consentono l'uso della forza	25
a. Criterio di esame da applicare	26
b. Approccio generale.....	26
i. Atti degli agenti dello Stato	27
ii. Pianificazione e controllo dell'operazione.....	27
iii. Esempi.....	27
C. Contesti particolari.....	28
1. Decesso accelerato dall'impiego di particolari tecniche di arresto	29
2. Decesso nel corso della detenzione.....	29

3. Esecuzioni extragiudiziali	29
4. Operazioni di sicurezza o militari	30
5. Scomparse.....	31
a. Morte presunta.....	31
b. Responsabilità dello Stato per la morte presunta	32
c. Responsabilità dello Stato di proteggere il diritto alla vita.....	32
6. Uccisioni commesse da agenti dello Stato in qualità di privati	32
IV. Obblighi procedurali	34
A. Portata degli obblighi procedurali	34
B. Relazione tra l'aspetto sostanziale e quello procedurale	35
C. Finalità dell'indagine	35
D. Forma dell'indagine	35
E. Natura e grado dell'esame.....	36
F. Requisiti dell'indagine	36
1. Indipendenza	36
2. Adeguatezza.....	37
3. Sollecitudine e ragionevole rapidità	39
4. Esame pubblico e partecipazione dei congiunti	39
G. Questioni connesse all'azione penale, alle sanzioni e al risarcimento.....	41
H. Rinnovamento degli obblighi procedurali	42
I. Indagini relative a reati basati sul genere o ispirati dall'odio	43
J. Obblighi procedurali in contesti transfrontalieri	43
K. Obblighi procedurali nel contesto di conflitti armati.....	44
L. Obblighi procedurali in ordine a decessi o a gravi lesioni avvenuti per negligenza.....	45
1. Principi generali	45
2. Esempi.....	47
a. Cause concernenti un'asserita negligenza medica	47
b. Cause relative a incidenti.....	48
Elenco delle cause citate	49

Nota per i lettori

La presente Guida fa parte della serie di Guide giurisprudenziali pubblicate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo "la Corte", "la Corte europea" o la "Corte di Strasburgo") al fine di informare i professionisti del diritto in merito alle principali sentenze e decisioni pronunciate dalla Corte di Strasburgo. La presente Guida, in particolare, analizza e riassume la giurisprudenza relativa all'articolo 2 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (in prosieguo "la Convenzione" o "la Convenzione europea"). I lettori vi troveranno i principi fondamentali in materia e i relativi precedenti.

La giurisprudenza citata è stata selezionata tra le sentenze e le decisioni di principio, le più importanti e/o le più recenti.*

Le sentenze e le decisioni della Corte non hanno soltanto la funzione di determinare le cause di cui essa è investita, bensì, più in generale, di chiarire, salvaguardare e sviluppare le norme istituite dalla Convenzione, contribuendo in tal modo all'osservanza, da parte degli Stati, degli impegni che hanno assunto in qualità di Parti Contraenti (*Irlanda c. Regno Unito*, § 154, 18 gennaio 1978, Serie A n. 25, e, più recentemente, *Jeronovičs c. Lettonia* [GC], n. 44898/10, § 109, 5 luglio 2016).

Il sistema creato dalla Convenzione è quindi finalizzato a dirimere, nell'interesse generale, questioni di ordine pubblico, accrescendo in tal modo il livello di protezione dei diritti umani ed estendendo la relativa giurisprudenza a tutta la comunità degli Stati aderenti alla Convenzione (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], § 89, n. 30078/06, CEDU 2012). La Corte ha infatti sottolineato il ruolo della Convenzione, "strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo", nel campo dei diritti umani (*Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], n. 45036/98, § 156, CEDU 2005-VI), e, più recentemente, *N.D. e N.T. c. Spagna* [GC], nn. 8675/15 e 8697/15, § 110, 13 febbraio 2020).

La presente Guida contiene riferimenti alle parole chiave relative a ciascun articolo della Convenzione e dei suoi Protocolli aggiuntivi citato. Le questioni giuridiche trattate in ciascuna causa sono sintetizzate in un *Elenco di parole chiave*, scelte da una raccolta lessicografica di termini tratti (nella maggior parte dei casi) direttamente dal testo della Convenzione e dei suoi Protocolli.

La *Banca dati HUDOC* della giurisprudenza della Corte permette di effettuare ricerche mediante una parola chiave. La ricerca effettuata mediante tali parole chiave consente di accedere a un insieme di documenti dal contenuto giuridico simile (nelle parole chiave sono sintetizzate la motivazione e le conclusioni della Corte relative a ciascuna causa). Le parole chiave relative a singole cause possono essere reperite cliccando in HUDOC il tag *Estremi della causa*. Per ulteriori informazioni sulla banca dati HUDOC e sulle parole chiave, si prega di consultare il *manuale dell'utente HUDOC*.

* I collegamenti ipertestuali alle cause citate nella versione elettronica della Guida rinviano al testo in inglese o in francese (le due lingue ufficiali della Corte) della sentenza o della decisione pronunciata dalla Corte e delle decisioni o dei rapporti della Commissione europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo "la Commissione"). Salvo diversa indicazione, i riferimenti concernono le sentenze di merito pronunciate da una Camera della Corte. L'abbreviazione "(dec.)" indica che la citazione riguarda una decisione della Corte e "[GC]" che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera. Le sentenze di una Camera non definitive alla data di pubblicazione del presente aggiornamento sono contrassegnate da un asterisco (*).

I. Considerazioni generali

Articolo 2 della Convenzione

“1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

(a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;

(b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;

(c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.”

Parole chiave

Espulsione (2) – Estradizione (2) – Obblighi positivi (2)

Vita (2-1) – Pena di morte (2-1); Previsto dalla legge (2-1); Accessibilità (2-1); Prevedibilità (2-1); Garanzie contro gli abusi (2-1); Tribunale competente (2-1) – Indagine effettiva (2-1)

Ricorso alla forza (2-2) – Assolutamente necessario (2-2); Difesa contro la violenza illegale (2-2); Eseguire un arresto regolare (2-2); Impedire l'evasione (2-2); Reprimere una sommossa o un'insurrezione (2-2)

A. Interpretazione dell'articolo 2

1. L'approccio della Corte all'interpretazione dell'articolo 2 deve essere guidato dal fatto che l'oggetto e la finalità della Convenzione, strumento destinato a proteggere singoli esseri umani, esigono che le sue disposizioni siano interpretate e applicate in modo da rendere le sue garanzie pratiche ed effettive (*McCann e altri c. Regno Unito*, § 146).

2. L'articolo 2 figura tra le più fondamentali disposizioni della Convenzione ed esso, in tempo di pace, non ammette alcuna deroga ai sensi dell'articolo 15. Unitamente all'articolo 3 sancisce uno dei valori basilari delle società democratiche che compongono il Consiglio d'Europa (*Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], § 174). In quanto tale, le sue disposizioni debbono essere interpretate in maniera restrittiva (*McCann e altri c. Regno Unito*, § 147).

B. Obblighi dello Stato ai sensi dell'articolo 2

3. L'articolo 2 contiene due obblighi sostanziali: l'obbligo generale di proteggere mediante la legge il diritto alla vita, e il divieto di privare intenzionalmente della vita, delimitato da un elenco di eccezioni (*Boso c. Italia* (dec.)). In considerazione del suo carattere fondamentale, l'articolo 2 della Convenzione contiene anche l'obbligo procedurale di svolgere indagini effettive sulle asserite violazioni del suo aspetto sostanziale (*Armani Da Silva c. Regno Unito* [GC], § 229).

C. Applicabilità dell'articolo 2 in situazioni prossime alla morte

4. La Corte ha sottolineato in numerose occasioni che l'articolo 2 della Convenzione può entrare in gioco anche qualora una persona che ha asseritamente subito una violazione del diritto alla vita non

sia deceduta. In particolare, la Corte ha ritenuto che, in circostanze eccezionali, dipendenti da elementi quali il grado e il tipo di forza impiegata e la natura delle lesioni, il ricorso alla forza da parte di agenti dello Stato, che non cagiona il decesso, possa, qualora la condotta degli agenti dello Stato metta in grave pericolo, per la sua stessa natura, la vita del ricorrente, comportare la violazione dell'articolo 2 della Convenzione, anche qualora quest'ultimo sopravviva (*Makaratzis c. Grecia* [GC], § 55; *Soare e altri c. Romania*, §§ 108-109; *Trévalec c. Belgio*, §§ 55-61). In qualsiasi altro caso in cui una persona è aggredita o maltrattata da parte di agenti dello Stato, le sue doglianze debbono essere invece esaminate ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione (*Makaratzis c. Grecia* [GC], § 51; *İlhan c. Turchia* [GC], § 76). Nelle cause riguardanti ricorrenti sopravvissuti a un'aggressione potenzialmente letale da parte di attori non statali, la Corte ha adottato un approccio analogo a quello seguito nelle cause relative all'uso della forza da parte di agenti dello Stato (*Yotova c. Bulgaria*, § 69).

5. La Corte ha ritenuto anche che le accuse formulate da persone affette da gravi patologie siano comprese nel campo di applicazione dell'articolo 2 della Convenzione qualora le circostanze coinvolgessero potenzialmente la responsabilità dello Stato (*L.C.B. c. Regno Unito*, §§ 36-41, relativa a una ricorrente affetta da leucemia; *G.N. e altri c. Italia*, relativa a ricorrenti affetti da epatite, patologia potenzialmente in grado di mettere in pericolo la vita; *Hristozov e altri c. Bulgaria*, relativa a ricorrenti affetti da varie forme di tumore in fase terminale; *Oyal c. Turchia*, in cui il ricorrente era stato contagiato dal virus dell'HIV, che metteva in pericolo la sua vita; *Aftanache c. Romania*, § 53, in cui il personale medico si era rifiutato di somministrare l'abituale trattamento insulinico a un paziente diabetico in precarie condizioni e, *a contrario*, *Brincat e altri c. Malta*, § 84, in cui la Corte ha ritenuto che l'articolo 2 non si applicasse ai ricorrenti, ex dipendenti di un cantiere navale gestito dallo Stato, che erano stati esposti all'amianto, in quanto le loro attuali condizioni di salute non preludevano inevitabilmente alla diagnosi di una rara forma di tumore associata all'esposizione all'amianto, né costituivano una minaccia per la vita).

6. La Corte ha inoltre esaminato, nel merito, le accuse formulate ai sensi dell'articolo 2 da persone che affermavano che la loro vita era in pericolo, benché non si fosse ancora concretizzato alcun pericolo, se era persuasa dell'esistenza di una grave minaccia per la vita (*R.R. e altri c. Ungheria*, §§ 26-32, in cui i ricorrenti avevano lamentato di essere stati esclusi da un programma di protezione riservato ai testimoni; *Makuchyan e Minasyan c. Azerbaigian e Ungheria*, §§ 93-94 in cui l'autore di reato aveva minacciato di uccidere il ricorrente mentre tentava di sfondare la porta della sua stanza con un'ascia e, *a contrario*, *Selahattin Demirtaş c. Turchia*, §§ 30-36, in cui il ricorrente ha lamentato che un articolo di giornale aveva messo in pericolo la sua vita).

7. Analogamente, in cause riguardanti incidenti potenzialmente mortali (*Alkın c. Turchia*, § 29; *Çakmakçı c. Turchia* (dec.), § 32; *Fergec c. Croazia*, §§ 21-24; *Kotelnikov c. Russia*, § 98; *Cavit Tınarloğlu c. Turchia*, § 67; *Marius Alexandru e Marinela Ștefan c. Romania*, § 75), o disastri ambientali (*Kolyadenko e altri c. Russia*, § 155), la Corte ha esaminato ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione le doglianze del ricorrente che era sopravvissuto casualmente all'incidente. Il principio che vale è che in tali situazioni si applica l'articolo 2 qualora (a) l'attività in questione fosse per sua natura pericolosa e mettesse in pericolo reale e imminente la vita delle persone interessate, o qualora (b) le lesioni riportate da esse mettessero gravemente in pericolo la vita. La valutazione del rischio o delle lesioni in questione dipende da vari fattori (*Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], §§ 139-145).

8. Nella causa *Jeanty c. Belgio*, in cui un detenuto affetto da problemi psicologici aveva compiuto numerosi tentativi di suicidio senza successo, la Corte aveva ritenuto che l'articolo 2 fosse applicabile alle circostanze della causa, sebbene le lesioni riportate dal detenuto non fossero gravi, in considerazione della natura dell'atto in questione che metteva la vita del ricorrente in pericolo reale e imminente (§ 40).

9. La Corte, difatti, ha recentemente sottolineato che l'articolo 2 entra in gioco anche in situazioni in cui l'interessato è stato vittima di un'attività o di una condotta, pubblica o privata, la quale per la sua natura metteva la sua vita in pericolo reale e imminente, oppure ha subito lesioni che sembravano

costituire una minaccia per la vita quando si sono verificate, anche se la vittima è infine sopravvissuta (*Tërshana c. Albania*, § 132; *Lapshin c. Azerbaijan*, § 71).

II. Protezione della vita

Articolo 2 § 1 della Convenzione

“1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. (...)”

Parole chiave

Obblighi positivi (2) – Vita (2-1)

A. Natura degli obblighi positivi dello Stato

10. L'articolo 2 § 1 impone allo Stato non soltanto di astenersi dal privare della vita intenzionalmente e illegittimamente, bensì anche di adottare misure idonee a salvaguardare la vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione (*Centro per le risorse giuridiche per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania* [GC], § 130). In linea generale, tale obbligo positivo presenta due aspetti: a) il dovere di predisporre un quadro normativo; e b) l'obbligo di adottare preventive misure operative.

B. Portata degli obblighi positivi dello Stato

11. La Corte ha ritenuto che l'obbligo positivo di cui all'articolo 2 di adottare misure idonee a salvaguardare la vita delle persone sottoposte alla propria giurisdizione si applichi nel contesto di qualsiasi attività, pubblica o non pubblica, nella quale possa essere in gioco il diritto alla vita (*Centro per le risorse giuridiche per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania* [GC], § 130).

12. La Corte ha pertanto ritenuto che sorgessero obblighi positivi ai sensi dell'articolo 2 in diversi ambiti differenti, come, per esempio:

- nell'ambito della sanità (*Calvelli e Ciglio c. Italia* [GC]; *Vo c. Francia* [GC]);
- nell'ambito di attività pericolose, tra le quali i disastri industriali o ambientali (*Öneryıldız c. Turchia* [GC]; *Budayeva e altri c. Russia*; *Kolyadenko e altri c. Russia*; *Brincat e altri c. Malta*; *M. Özel e altri c. Turchia*);
- nell'ambito di incidenti a bordo di una nave (*Leray e altri c. Francia* (dec.)), a bordo di treni (*Kalender c. Turchia*), in un cantiere edilizio (*Pereira Henriques c. Lussemburgo*), in un parco giochi (*Koceski c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia* (dec.)); o in un istituto scolastico (*İlbeyi Kemaloğlu e Meriye Kemaloğlu c. Turchia*);
- nell'ambito della sicurezza stradale (*Rajkowska c. Polonia* (dec.); *Anna Todorova c. Bulgaria*); della fornitura di servizi di soccorso (*Furdík c. Slovacchia* (dec.)); o di operazioni di immersione in acque profonde (*Vilnes e altri c. Norvegia*);
- nell'ambito delle cure mediche e dell'assistenza fornite a persone vulnerabili ricoverate in strutture statali (*Nencheva e altri c. Bulgaria*; *Centro per le risorse giuridiche per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania* [GC]; *Dumpe c. Lettonia* (dec.)).

Qualora lo Stato non abbia messo adeguatamente in sicurezza un'area minata dall'esercito (*Paşa e Erkan Erol c. Turchia*; *Albekov e altri c. Russia*); non abbia messo in sicurezza e vigilato su un poligono di tiro contenente ordigni inesplosi (*Oruk c. Turchia*); e non abbia reagito con prontezza a una scomparsa avvenuta in circostanze pericolose per la vita (*Osmanoğlu c. Turchia*; *Dodov c. Bulgaria*).

13. In una causa in cui il marito della ricorrente era deceduto dopo essere stato colpito da un albero in un luogo di cura, la Corte ha ritenuto che il dovere dello Stato di proteggere il diritto alla vita si

estendesse all'adozione di misure ragionevoli finalizzate a garantire la sicurezza delle persone nei luoghi pubblici (*Ciechońska c. Polonia*, § 67).

14. La Corte ha tuttavia sottolineato numerose volte che l'articolo 2 della Convenzione non può essere interpretato nel senso che esso garantisca a ogni persona un assoluto livello di sicurezza in qualsiasi attività in cui può essere in gioco il diritto alla vita, in particolare quando un certo grado di responsabilità dell'incidente è attribuibile alla persona interessata, in quanto la stessa si è esposta a un pericolo ingiustificato (*Molie c. Romania* (dec.), § 44; *Koseva c. Bulgaria* (dec.); *Gökdemir c. Turchia* (dec.), § 17; *Çakmak c. Turchia* (dec.)).

C. Protezione della vita a seconda del contesto

15. Come menzionato precedentemente, gli obblighi positivi dello Stato sorgono in diversi contesti, alcuni dei quali sono trattati in prosieguo.

1. Protezione dall'uso letale della forza da parte di attori non statali

16. La Corte ha ritenuto che in determinate circostanze ben definite l'articolo 2 della Convenzione comporti per le autorità l'obbligo positivo di adottare preventive misure operative finalizzate a proteggere una persona in pericolo di vita a causa degli atti delittuosi di un'altra persona (*Osman c. Regno Unito*, § 115; *Branko Tomašić e altri c. Croazia*, § 50).

17. Tuttavia, tenendo presenti le difficoltà che si incontrano nel vigilare sulle società moderne, l'imprevedibilità della condotta umana e le scelte operative che devono essere compiute in termini di priorità e di risorse, tale obbligo deve essere interpretato in modo da non imporre alle autorità un onere impossibile o sproporzionato. Conseguentemente, la Corte non ritiene che ogni asserito rischio per la vita possa comportare per le autorità l'obbligo, ai sensi della Convenzione, di adottare misure operative per impedire che si verifichi tale rischio (*Osman c. Regno Unito*, § 116; *Choreftakis e Choreftaki c. Grecia*, § 46).

18. A tale riguardo, la Corte tiene conto della necessità di assicurare che la polizia eserciti i suoi poteri di controllo e di prevenzione dei reati con modalità che rispettino pienamente la procedura prevista e le altre garanzie che limitano legittimamente la portata della sua attività di indagare sui reati e di perseguire i responsabili, comprese le garanzie contenute negli articoli 5 e 8 della Convenzione (*Osman c. Regno Unito*, § 116).

19. Perché sorga un obbligo positivo deve essere accertato che all'epoca le autorità erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza dell'esistenza di un rischio reale e immediato per la vita di una o più specifiche persone, derivante dagli atti delittuosi di un terzo e che esse non avevano adottato le misure in loro potere che, secondo un criterio di ragionevolezza, avrebbero potuto verosimilmente evitare tale rischio (*Mastromatteo c. Italia* [GC], § 68; *Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito*, § 55).

20. A tale proposito la Corte ha sottolineato che l'obbligo di adottare preventive misure operative ai sensi dell'articolo 2 è un obbligo di mezzi e non di risultato. Pertanto, qualora le autorità competenti siano venute a conoscenza di un rischio reale e immediato per la vita, che comporta per loro il dovere di agire ed esse abbiano reagito al rischio individuato adottando le misure in loro potere al fine di impedire che tale rischio si concretizzasse, il fatto che, ciononostante, tali misure non abbiano sortito l'effetto desiderato non può da solo giustificare la constatazione di violazione a tale titolo. D'altro canto, la Corte osserva che in tale contesto la valutazione della natura e del livello del rischio costituisce parte integrante del dovere di adottare preventive misure operative qualora la presenza di un rischio lo richieda. L'esame dell'osservanza di tale obbligo da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 2 deve pertanto comprendere un'analisi dell'adeguatezza della valutazione del rischio effettuata dalle autorità interne e, qualora sia stato individuato o avrebbe dovuto essere individuato un rischio

pertinente comportante il dovere di agire, dell'adeguatezza delle misure preventive adottate (*Kurt c. Austria* [GC], § 160).

21 Per la Corte è sufficiente che un ricorrente dimostri che le autorità non abbiano fatto tutto ciò che ci si poteva ragionevolmente attendere da loro per evitare un rischio reale e immediato per la vita, di cui erano, o avrebbero dovuto essere, a conoscenza. Secondo la Corte si può rispondere a tale domanda soltanto alla luce di tutte le circostanze della causa in esame (*Osman c. Regno Unito*, § 116). La Corte, inoltre, deve essere cauta nel riesaminare gli eventi con il senno di poi. Ciò significa che un determinato caso in cui si è concretizzato un rischio reale e immediato deve essere valutata dal punto di vista di ciò che era noto alle autorità competenti all'epoca dei fatti (*Kurt c. Austria* [GC], § 160).

22. Qualora la Corte non ritenga accertato che le autorità fossero o avrebbero dovuto essere a conoscenza, all'epoca dei fatti, dell'esistenza di un rischio tanto reale quanto immediato, non sorge alcun obbligo di adottare preventive misure operative al riguardo (*Kurt c. Austria* [GC], § 211; si vedano altresì *Derenik Mkrtchyan e Gayane Mkrtchyan c. Armenia*, §§ 59-60, riguardante il decesso di un minore di dieci anni affetto da preesistenti problemi di salute durante una rissa con i suoi compagni in classe, mentre l'insegnante era assente e *Fernandes de Oliveira c. Portogallo* [GC], § 131-132, pur nel differente contesto di un suicidio).

23. La Corte ha ritenuto che lo Stato avesse l'obbligo di adottare preventive misure operative finalizzate a proteggere una o più persone, individuabili anticipatamente come potenziali bersagli di un atto letale, in contesti quali:

- l'omicidio di un detenuto (*Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito*, § 57);
- la violenza domestica (*Branko Tomašić e altri c. Croazia*, §§ 52-53; *Opuz c. Turchia*, § 129; *Tkheldize c. Georgia*, § 57);
- la protezione dei testimoni nei procedimenti penali (*Van Colle c. Regno Unito, A e B c. Romania*, § 118);
- l'uccisione di persone in una zona di conflitto (*Kılıç c. Turchia*, § 63; *Mahmut Kaya c. Turchia*, § 88);
- l'uccisione di un coscritto nel corso del servizio militare (*Yabansu e altri c. Turchia*, § 91);
- Il sequestro di una persona (*Olewnik-Cieplińska e Olewnik c. Polonia*, § 125).

24. La Corte ha applicato i summenzionati principi anche a cause che davano luogo all'obbligo di garantire la protezione generale della società in determinati specifici contesti, quali:

- l'omicidio commesso da detenuti che beneficiavano di un permesso premio o di un regime di semilibertà (*Mastromatteo c. Italia* [GC], § 69);
- l'uccisione commessa da un condannato per omicidio che beneficiava di un permesso premio (*Choreftakis e Choreftaki c. Grecia*, §§ 48-49);
- l'uccisione compiuta da un agente di polizia che non era in servizio (*Gorovenky e Bugara c. Ucraina*, § 32);
- l'omicidio di un avvocato commesso dal marito mentalmente disturbato di una sua cliente (*Bljakaj e altri c. Croazia*, § 121);
- le uccisioni commesse nel corso della cattura di ostaggi su larga scala da parte di terroristi (*Tagayeva e altri c. Russia*, §§ 482-492; a contrario, *Finogenov e altri c. Russia* (dec.), § 173).

25. In una recente causa le autorità non avevano preventivamente confiscato una pistola a uno studente i cui messaggi in internet precedenti agli omicidi commessi dallo stesso in un istituto scolastico, pur non contenendo minacce specifiche, facevano dubitare della sua idoneità a detenere senza pericolo un'arma da fuoco. La Corte ha sottolineato il fatto che l'uso di armi da fuoco comporta un elevato livello di inerente rischio per la vita e che, pertanto, lo Stato doveva predisporre e applicare

rigorosamente tutele adeguate ed efficaci finalizzate a contrastare e prevenire l'utilizzo improprio e pericoloso di tali armi (*Kotilainen e altri c. Finlandia*, § 88).

26. La causa *Ribcheva e altri c. Bulgaria* concerneva il decesso di un agente di polizia nel corso di un'operazione pianificata. La Corte ha ritenuto che, quando avevano deciso di coinvolgere il congiunto delle ricorrenti nella sua qualità di agente specializzato nel trattare persone pericolose, le autorità avessero l'obbligo positivo di fare quanto si poteva ragionevolmente presumere che facessero per proteggerlo dai rischi di tale operazione. A tale riguardo, la Corte, attingendo alla sua consolidata giurisprudenza, ha sottolineato che il criterio della ragionevolezza in relazione a tale obbligo *positivo* non era tanto stringente quanto riguardo all'obbligo *negativo* (articolo 2 § 2) di astenersi dal ricorrere alla forza "se non nella misura assolutamente necessaria" (un ricorso alla forza rigorosamente proporzionato che esclude qualsiasi margine di discrezionalità). La portata e il contenuto dell'obbligo operativo positivo in questione dovevano piuttosto essere definiti in modo tale da non imporre alle autorità un onere impossibile o sproporzionato, date le scelte che esse affrontavano (in termini di priorità e di risorse) e data l'imprevedibilità della condotta umana (§ 165). Sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo la Corte ha concluso che, benché le autorità avessero compiuto degli errori nella pianificazione e nell'esecuzione dell'operazione, le misure che avevano adottato per minimizzare il rischio per la vita dell'agente erano ragionevoli (§180).

2. Protezione delle persone dall'autolesionismo

27. La Corte ha ritenuto che, in determinate circostanze ben definite, l'articolo 2 possa comportare per le autorità l'obbligo positivo di adottare, in particolari circostanze, preventive misure operative finalizzate a proteggere una persona da sé stessa (*Renolde c. Francia*, § 81).

28. In particolare, le persone in stato di detenzione si trovano in una situazione di vulnerabilità e le autorità hanno il dovere di proteggerle (*Keenan c. Regno Unito*, § 91). Analogamente, le autorità penitenziarie debbono adempiere ai loro doveri in modo compatibile con i diritti e le libertà della persona interessata. Esistono misure e precauzioni generali finalizzate a ridurre le possibilità di autolesionismo, senza ledere l'autonomia personale. L'eventuale necessità di misure più stringenti nei confronti di un detenuto e la ragionevolezza della loro applicazione dipendono dalle circostanze della causa (*Renolde c. Francia*, § 83).

29. Analogamente, la Corte ha sottolineato, nel contesto dello svolgimento del servizio militare, che, come i detenuti, i coscritti e i militari professionisti, le cui condizioni di vita e di servizio corrispondono a quelle dei coscritti, sono sotto il controllo esclusivo delle autorità dello Stato, le quali hanno il dovere di proteggerli (*Beker c. Turchia*, §§ 41-42; *Mosendz c. Ucraina*, § 92; *Boychenko c. Russia*, § 80).

30. Le persone con disabilità mentali sono considerate un gruppo particolarmente vulnerabile, che necessita di protezione dall'autolesionismo (*Renolde c. Francia*, § 84 e *S.F. c. Svizzera*, § 78).

31. In particolare, le autorità hanno un generale dovere operativo di adottare misure ragionevoli per impedire atti di autolesionismo, a prescindere dall'eventuale ospedalizzazione volontaria od obbligatoria della persona. A tale riguardo, le specifiche misure richieste dipenderanno dalle particolari circostanze del caso, e tali specifiche circostanze saranno spesso diverse a seconda del fatto che il paziente sia stato ricoverato in ospedale di sua volontà o sia stato obbligato al ricovero. Tuttavia nel caso di pazienti che sono stati ricoverati in ospedale a seguito di un provvedimento giudiziario, e pertanto non di loro volontà, nella sua valutazione la Corte può applicare un criterio di esame più rigoroso (*Fernandes de Oliveira c. Portogallo* [GC], § 124).

32. In definitiva, perché sorga un obbligo positivo qualora il rischio per una persona derivi dall'autolesionismo, come nel caso del suicidio nel corso della detenzione o in un ospedale psichiatrico, deve essere accertato che al momento pertinente le autorità erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza dell'esistenza di un rischio reale e immediato per la vita di una specifica persona, e, in caso affermativo, che non avevano adottato le misure in loro potere che, secondo un criterio di

ragionevolezza, avrebbero verosimilmente potuto evitare tale rischio (*Younger c. Regno Unito* (dec.); *Fernandes de Oliveira c. Portogallo* [GC], § 110).

33. Al fine di stabilire se le autorità fossero o avrebbero dovuto essere a conoscenza del fatto che la vita di una specifica persona correva un rischio reale e immediato, che comportava l'obbligo di adottare idonee misure preventive, la Corte tiene conto di diversi fattori, tra i quali: i) l'eventuale precedente anamnesi di problemi di salute mentale della persona; ii) la gravità dell'infermità mentale; iii) i precedenti tentativi di suicidio o gli atti di autolesionismo; iv) i pensieri o le minacce di suicidio; e v) i sintomi di disagio fisico o mentale (*Fernandes de Oliveira c. Portogallo* [GC], § 115).

34. La Corte ribadisce inoltre anche che l'obbligo di proteggere la salute e il benessere delle persone in stato di detenzione comprende chiaramente l'obbligo di proteggere da un pericolo prevedibile la vita delle persone arrestate e detenute (*Eremiášová e Pechová c. Repubblica ceca* (revisione), § 117; *Keller c. Russia*, § 88).

35. Alla data attuale il dovere di adottare preventive misure operative è sorto principalmente nei seguenti contesti:

- Il fermo o la detenzione in carcere (*Trubnikov c. Russia; Akdoğdu c. Turchia; De Donder e De Clippel c. Belgio; Ketreb c. Francia; Volk c. Slovenia; Mitić c. Serbia; Keller c. Russia; S.F. c. Svizzera*);
- Il servizio militare obbligatorio (*Kılınç e altri c. Turchia; Ataman c. Turchia; Perevedentsev c. Russia; Malik Babayev c. Azerbaigian*) o il servizio militare professionale (*Boychenko c. Russia*);
- Le cure psichiatriche volontarie/obbligatorie (*Reynolds c. Regno Unito; Fernandes de Oliveira c. Portogallo* [GC]; *Hiller c. Austria*).

36. In una causa in cui la moglie del ricorrente si era data fuoco per protestare contro uno sgombero coatto, la Corte ha ritenuto che se una persona minaccia di togliersi la vita sotto gli occhi di agenti dello Stato e tale minaccia è, inoltre, una reazione emotiva indotta direttamente da atti o da richieste di tali agenti, questi ultimi debbano trattare tale minaccia con la massima serietà, considerandola un pericolo imminente per la vita di tale persona, a prescindere da quanto inattesa essa possa essere stata. In tali circostanze, se gli agenti dello Stato vengono a conoscenza della minaccia con sufficiente anticipo, sorge un obbligo positivo ai sensi dell'articolo 2 che impone loro di impedire, con ogni mezzo ragionevole e praticabile, in considerazione delle circostanze, che la minaccia si realizzi (*Mikayil Mammadov c. Azerbaigian*, § 115).

3. Protezione delle persone da disastri ambientali o industriali

37. Nell'ambito delle attività industriali che essa ha giudicato pericolose per la loro stessa natura, la Corte ha sottolineato particolarmente la normativa adattata alle specificità dell'attività in questione, con particolare riguardo al livello del potenziale rischio per la vita umana. Ha ritenuto che essa debba disciplinare l'autorizzazione, l'avviamento, il funzionamento, la sicurezza e il controllo dell'attività e debba rendere obbligatoria per tutti gli interessati l'adozione di misure concrete in grado di assicurare un'effettiva protezione ai cittadini le cui vite potrebbero essere messe in pericolo dai rischi inerenti all'attività.

38 Tra tali misure preventive si dovrebbe attribuire particolare rilevanza al diritto della popolazione di essere informata, sancito dalla giurisprudenza delle istituzioni della Convenzione, e la normativa pertinente deve prevedere anche procedure appropriate, tenendo conto degli aspetti tecnici dell'attività in questione, al fine di individuare le carenze dei processi coinvolti e gli eventuali errori commessi dai responsabili a diversi livelli (*Öneryıldız c. Turchia* [GC], § 90; *Budayeva e altri c. Russia*, § 132; *Kolyadenko e altri c. Russia*, § 159).

39. In ordine alla scelta di specifiche misure pratiche, la Corte ha costantemente ritenuto che qualora lo Stato abbia l'obbligo di adottare misure positive, la scelta dei mezzi sia in linea di massima una questione che rientra nel margine di discrezionalità dello Stato contraente. Esistono diverse vie per assicurare il rispetto dei diritti tutelati dalla Convenzione e, anche qualora lo Stato non abbia applicato una specifica misura prevista dal diritto interno, esso può comunque adempiere al suo obbligo positivo con altri mezzi. A tale riguardo non deve essere imposto alle autorità un onere insostenibile o sproporzionato senza tener conto, in particolare, delle scelte operative che esse devono compiere in termini di priorità e di risorse; ciò deriva, come la Corte ha precedentemente ritenuto, dall'ampio margine di discrezionalità di cui godono gli Stati in difficili ambiti sociali e tecnici (*Budayeva e altri c. Russia*, §§ 134-135; *Vilnes e altri c. Norvegia*, § 220; *Brincat e altri c. Malta*, § 101).

40. Nel valutare se lo Stato convenuto abbia adempiuto al suo obbligo positivo, la Corte deve esaminare le specifiche circostanze della causa, tenendo conto, tra altri elementi, della conformità al diritto interno degli atti o delle omissioni delle autorità, del processo decisionale interno, che deve comprendere indagini e studi adeguati, e della complessità della questione, in particolare qualora siano coinvolti interessi contrastanti tutelati dalla Convenzione. La portata degli obblighi positivi attribuibili allo Stato in tali particolari circostanze dipende dall'origine della minaccia e dalla misura in cui può essere attenuato ciascun rischio (*Budayeva e altri c. Russia*, §§ 136-137; *Kolyadenko e altri c. Russia*, § 161).

41. Ogniquale volta uno Stato intraprende, organizza, o autorizza attività pericolose, esso deve garantire, mediante un sistema di norme e un sufficiente controllo, che il rischio sia ridotto a un minimo ragionevole (*Mučibabić c. Serbia*, § 126). Qualora nonostante ciò si verifichi un danno, esso costituisce violazione degli obblighi positivi dello Stato soltanto se è stato causato dall'insufficienza della normativa o dei controlli, ma non qualora il danno sia stato causato dalla condotta negligente di una persona o da una concatenazione di eventi sfortunati (*Stoyanovi c. Bulgaria*, § 61).

42. Informazioni più particolareggiate possono essere reperite nella [Guida alla giurisprudenza in materia di ambiente](#).

4. Protezione delle persone nell'ambito della sanità

a. Popolazione generale

43. Nell'ambito della sanità, gli obblighi positivi impongono agli Stati di adottare disposizioni che obblighino gli ospedali sia privati che pubblici ad adottare misure idonee alla protezione della vita dei pazienti (*Calvelli e Ciglio c. Italia* [GC], § 49; *Vo c. Francia* [GC], § 89; *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], § 166).

44. A tale riguardo, l'obbligo di regolamentazione degli Stati deve essere inteso in senso più ampio e tale da comprendere il dovere di garantire l'effettivo funzionamento del quadro normativo. I doveri di regolamentazione comprendono pertanto l'adozione di misure necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni, comprese misure di controllo e di esecuzione (*Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], § 190).

45. Tuttavia, l'accertamento dell'inosservanza da parte dello Stato dei suoi doveri di regolamentazione richiede una valutazione concreta e non astratta delle asserite carenze. Pertanto, il semplice fatto che il quadro normativo possa essere sotto alcuni aspetti carente non è di per sé sufficiente a sollevare una questione ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione. Deve essere dimostrato che esso sia stato nocivo per il paziente (*Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], § 188).

46. La Corte ha sottolineato che anche nei casi in cui è stata accertata negligenza medica, essa normalmente riscontra la violazione sostanziale dell'articolo 2 soltanto qualora il pertinente quadro normativo non abbia garantito un'adeguata protezione della vita del paziente (*Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], § 187). A tale riguardo, la Corte ha ritenuto che qualora uno Stato

contraente abbia adottato disposizioni idonee ad assicurare elevati standard professionali da parte del personale sanitario e la tutela della vita dei pazienti, questioni quali un errore di giudizio commesso dal personale sanitario o una carente coordinazione da parte del personale sanitario nella cura di un particolare paziente non possano essere ritenute di per sé sufficienti a comportare la responsabilità dello Stato contraente sotto il profilo degli obblighi positivi di protezione della vita di cui all'articolo 2 della Convenzione (*Powell c. Regno Unito* (dec.); *Dodov c. Bulgaria*, § 82; *Kudra c. Croazia*, § 102; *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], § 187).

47. Essa non ha tuttavia escluso la possibilità che, in determinate circostanze, gli atti o le omissioni delle autorità nel contesto delle politiche di sanità pubblica possano comportare la responsabilità delle Parti contraenti sotto il profilo dell'aspetto sostanziale dell'articolo 2 (*Powell c. Regno Unito* (dec.)) e che possa sorgere una questione ai sensi dell'articolo 2, qualora sia dimostrato che le autorità di uno Stato contraente abbiano messo in pericolo la vita di una persona, negandole le cure sanitarie che si erano impegnate a fornire in generale alla popolazione (*Cipro c. Turchia* [GC], § 219; *Hristozov e altri c. Bulgaria*, § 106).

48. In due circostanze assolutamente eccezionali la Corte ha ammesso che lo Stato era responsabile, ai sensi dell'aspetto sostanziale dell'articolo 2, degli atti e delle omissioni commessi dal personale sanitario: in primo luogo, in un caso in cui la vita di una singola paziente era stata messa consapevolmente in pericolo in quanto le era stato rifiutato l'accesso a terapie d'urgenza salvavita (*Mehmet Şentürk e Bekir Şentürk c. Turchia*) e, in secondo luogo, in un caso in cui le disfunzioni sistemiche o strutturali dei servizi ospedalieri avevano privato una paziente dell'accesso a terapie d'urgenza salvavita e le autorità, che erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza del rischio, non avevano adottato le misure necessarie a impedire che esso si verificasse, mettendo in tal modo in pericolo la vita dei pazienti, compresa, in particolare, quella della paziente interessata (*Aydoğdu c. Turchia*).

49. Perché la Corte qualifichi un caso come diniego di accesso a terapie d'urgenza salvavita, debbono essere soddisfatti i seguenti fattori, considerati cumulativamente:

- in primo luogo, gli atti e le omissioni di coloro che prestano cure mediche devono eccedere il semplice errore o la semplice negligenza medica, in quanto essi, violando i loro obblighi professionali, hanno negato a un paziente cure mediche d'urgenza pur essendo perfettamente consapevoli del fatto che qualora non fossero state somministrate tali cure la persona rischiava la vita;
- In secondo luogo, perché possa essere attribuita alle autorità statali, la disfunzione contestata deve poter essere qualificata obiettivamente e realmente di natura sistemica o strutturale;
- In terzo luogo, deve esservi un nesso tra la disfunzione contestata e il danno subito; e
- infine, la disfunzione deve essere il risultato dell'inosservanza da parte dello Stato del suo obbligo di predisporre un quadro normativo nel senso più ampio (*Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], §§ 191-196).

50. La Corte ha esaminato diverse cause che sollevavano questioni di negligenza medica e/o di diniego di accesso a cure ospedaliere, quali:

- la somministrazione di farmaci a un minore disabile nonostante l'opposizione della madre (*Glass c. Regno Unito* (dec.));
- il decesso di una donna anziana per broncopneumonia (*Sevim Güngör c. Turchia* (dec.));
- il decesso di una donna incinta affetta da colite ulcerosa (*Z c. Polonia*);
- il decesso in ospedale connesso a complicazioni polmonari e al rifiuto del paziente di prestare il consenso alle cure (*Arskaya c. Ucraina*);

- Il decesso di una donna incinta dovuto al rifiuto dei medici di eseguire un intervento urgente in quanto la stessa non era in grado di sostenere le spese mediche (*Mehmet Şentürk e Bekir Şentürk c. Turchia*);
- Il decesso in ambulanza di un neonato dopo che diversi ospedali pubblici avevano rifiutato di ricoverarlo (*Asiye Genç c. Turchia*);
- Il decesso a seguito di infarto causato dalla somministrazione di un farmaco (*Altuğ e altri c. Turchia*);
- il decesso del figlio della ricorrente in un ospedale in cui era stato sottoposto a cure mediche non autorizzate, prestate da medici privi delle necessarie autorizzazioni o qualifiche in violazione del diritto interno (*Sarishvili-Bolkvadze c. Georgia*).

51. In diverse cause la Corte ha esaminato l'asserito diniego di accesso a cure mediche a causa del rifiuto dello Stato di sostenere interamente le spese di una particolare forma di terapia convenzionale. Si vedano, per esempio, *Nitecki c. Polonia* (dec.); *Pentiacova e altri c. Moldavia* (dec.); *Gheorghe c. Romania* (dec.); *Wiater c. Polonia* (dec.).

52. Nella causa *Hristozov e altri c. Bulgaria*, riguardante pazienti oncologici in fase terminale che lamentavano il diniego di accesso a un farmaco sperimentale non autorizzato, la Corte non ha riscontrato motivi di censura nelle disposizioni che disciplinavano l'accesso a tali prodotti medicinali non autorizzati in situazioni in cui le forme convenzionali di terapia risultavano insufficienti e ha ritenuto che l'articolo 2 della Convenzione non potesse essere interpretato come se esso imponesse una determinata regolamentazione dell'accesso dei pazienti in fase terminale a prodotti medicinali non autorizzati (§ 108).

b. Persone private della libertà e persone vulnerabili ricoverate in ospedali o in istituti

53. La Corte ha sottolineato il diritto di tutti i detenuti a condizioni di detenzione compatibili con la dignità umana, in modo da garantire che le modalità e il metodo di esecuzione delle misure inflitte non comportino sofferenze o privazioni la cui intensità ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione; inoltre, date le esigenze pratiche della reclusione, oltre alla salute dei detenuti deve essere garantito adeguatamente anche il loro benessere (*Dzieciak c. Polonia*, § 91).

54. La Corte riconosce che il livello dell'assistenza sanitaria fornita dagli ospedali siti nelle carceri può non essere sempre pari a quella dispensata alla popolazione generale nei migliori istituti sanitari. Ciononostante, lo Stato deve assicurare che la salute e il benessere dei detenuti siano garantiti adeguatamente, *inter alia*, fornendo loro la necessaria assistenza sanitaria. Le autorità devono inoltre assicurare che le diagnosi e le cure siano tempestive e accurate e, nel caso in cui la natura della patologia lo richieda, il controllo sia regolare e sistematico e comprenda una strategia terapeutica completa finalizzata a curare le patologie del detenuto o a impedirne l'aggravamento (*Pitalev c. Russia*, § 54). La Convenzione non può tuttavia essere interpretata come se essa prescriva l'obbligo generale di scarcerare i detenuti per motivi di salute (*Dzieciak c. Polonia*, § 91).

55. Poiché lo Stato è direttamente responsabile del benessere delle persone private della libertà, qualora una di tali persone deceda a causa di un problema di salute, lo Stato deve fornire una spiegazione della causa del decesso e della terapia somministrata precedentemente al decesso alla persona interessata (*Slimani c. Francia*, § 27; *Kats e altri c. Ucraina*, § 104).

56. La Corte ha censurato le cure mediche dispensate a persone private della libertà quando, per esempio:

- le autorità, pur essendo pienamente consapevoli dei problemi di un detenuto affetto da patologie croniche, non avevano provveduto a farlo visitare e curare in modo adeguato; quest'ultimo era stato trasferito in ospedale tardivamente e le cure chirurgiche ricevute erano

state carenti. Era stato dimesso dall'ospedale, nonostante il fatto che i medici sapessero che necessitava di un immediato ulteriore intervento a causa dell'insorgenza di complicazioni post-operatorie. I medici avevano inoltre taciuto dettagli cruciali dell'operazione e delle complicazioni insorte. Il personale dell'ospedale del carcere lo aveva curato come un normale paziente in fase post-operatoria invece che come un caso urgente, con la conseguenza che l'intervento chirurgico era stato eseguito troppo tardi. Inoltre l'ospedale del carcere non era attrezzato adeguatamente per curare emorragie massicce (*Tarariyeva c. Russia*, §§ 88-89);

- non vi erano stati collaborazione e coordinamento tra le varie autorità statali; il ricorrente non era stato trasportato all'ospedale per due operazioni programmate, il tribunale del merito non era stato informato tempestivamente e adeguatamente del suo stato di salute, al ricorrente non era stato garantito, negli ultimi giorni di vita, accesso ai medici e la sua detenzione era stata prorogata automaticamente, senza tener conto delle sue condizioni di salute (*Dzieciak c. Polonia*, § 101);
- non erano state prestate cure mediche a una persona sieropositiva, affetta da numerose gravi patologie; le era stato rifiutato il trasferimento in una struttura sanitaria e, quando le sue condizioni si erano gravemente deteriorate, le era stato negato l'esame della sua domanda di scarcerazione, e dopo essere stata scarcerata tardivamente la stessa era deceduta a seguito di patologie connesse all'HIV (*Kats e altri c. Ucraina*, §§ 105-112);
- le cure prodigate al primo ricorrente, affetto da tubercolosi multi-resistente, erano state carenti in quanto la diagnosi e le cure con farmaci di seconda scelta erano state tardive e il personale medico non possedeva la competenza necessaria per gestire la sua patologia (*Makharadze e Sikharulidze c. Georgia*, §§ 90-93).

57. La Corte ha adottato un approccio analogo in relazione a cure mediche prestate a persone vulnerabili ricoverate in ospedali o in istituti qualora le autorità interne, pur essendo consapevoli delle condizioni spaventose in cui vivevano le persone collocate in istituti di assistenza o in ospedali - che le avevano successivamente condotte al decesso - avevano ciononostante irragionevolmente messo in pericolo la loro vita (si vedano, in particolare, *Centro per le risorse giuridiche per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania* [GC], §§ 131 e 143-144, relativa al decesso in un ospedale psichiatrico di un giovane di etnia Rom, sieropositivo e affetto da disabilità mentale, a causa dell'inadeguatezza delle cure anche mediche e, *a contrario*, *Dumpe c. Lettonia* (dec.), §§ 56 e 57, riguardante l'asserita negligenza medica nelle cure prestate al figlio della ricorrente, affetto da diverse gravi patologie, in un istituto di assistenza statale).

5. Protezione delle persone in caso di incidenti

58. La Corte ha ritenuto che gli obblighi positivi di cui all'articolo 2 impongano agli Stati di adottare disposizioni finalizzate a tutelare la sicurezza delle persone negli spazi pubblici e ad assicurare l'effettivo funzionamento di tale quadro normativo (*Ciechońska c. Polonia*, § 69; *Banel c. Lituania*, § 68).

59. A tale riguardo, non poteva essere escluso che, in determinate circostanze, gli atti e le omissioni delle autorità nell'ambito delle politiche finalizzate a tutelare la sicurezza nei luoghi pubblici, potessero comportare la responsabilità di queste ultime ai sensi dell'aspetto sostanziale dell'articolo 2 della Convenzione. Tuttavia, qualora uno Stato contraente avesse adottato nel complesso un quadro giuridico e una legislazione adattati ai diversi contesti inerenti agli spazi pubblici al fine di tutelare le persone che ne usufruivano, la Corte non poteva accettare che circostanze quali un errore di giudizio da parte di un singolo attore, o una coordinazione negligente tra professionisti pubblici o privati, fossero di per sé sufficienti a comportare la responsabilità di uno Stato contraente sotto il profilo del suo obbligo positivo di tutela della vita ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione (*Marius Alexandru e Marinela Ștefan c. Romania*, § 100; *Smiljanić c. Croazia*, § 70).

60. La Corte ha inoltre sottolineato che l'obbligo positivo non deve essere interpretato in modo tale da imporre alle autorità un onere eccessivo, tenendo presente, in particolare, l'imprevedibilità della condotta umana e le scelte operative che devono essere compiute in termini di priorità e di risorse (*Ciechońska c. Polonia*, § 64; *Marius Alexandru e Marinela Ștefan c. Romania*, § 100).

61. Ha inoltre ricordato che la scelta dei mezzi per assicurare il rispetto degli obblighi positivi di cui all'articolo 2 è in linea di massima una questione che rientra nel margine di discrezionalità degli Stati contraenti. Esistono diverse vie per garantire i diritti tutelati dalla Convenzione e, anche qualora lo Stato non abbia applicato una particolare misura prevista dal diritto interno, esso può comunque adempiere al suo dovere positivo con altri mezzi (*Ciechońska c. Polonia*, § 65; *Marius Alexandru e Marinela Ștefan c. Romania*, § 102).

62. In definitiva, l'accertamento dell'inosservanza da parte dello Stato dei suoi doveri di regolamentazione richiede una valutazione concreta e non astratta delle asserite carenze (*Marius Alexandru e Marinela Ștefan c. Romania*, § 103 e *Smiljanić c. Croazia*, § 72).

63. Nel contesto di attività che possono mettere in pericolo la vita umana a causa della loro natura intrinsecamente rischiosa, come per esempio quelle svolte nei cantieri, gli Stati debbono adottare le ragionevoli misure necessarie per garantire la sicurezza delle persone, anche mediante disposizioni adattate alle specificità dell'attività in questione (*Cevrioğlu c. Turchia*, § 57 con ulteriori rinvii). In particolare, in assenza delle necessarie precauzioni di sicurezza, qualsiasi cantiere, specialmente qualora si trovi in una zona residenziale, è potenzialmente in grado di causare incidenti che mettono in pericolo la vita e che possono avere conseguenze non soltanto sulle persone che lavorano nell'edilizia, che hanno maggiore familiarità con i possibili rischi, ma anche sulla popolazione generale, compresi i gruppi vulnerabili quali i minori, che possono essere facilmente soggetti a tali rischi (*Zinatullin c. Russia*, § 28).

64. In una causa che concerneva asserite carenze nell'attuazione del quadro normativo riguardante la sicurezza stradale, la Corte ha sottolineato che gli obblighi positivi dello Stato in tale ambito comportavano, in primo luogo, l'obbligo di predisporre idonee misure preventive finalizzate a garantire la sicurezza pubblica e a minimizzare il numero di incidenti stradali e, in secondo luogo, l'obbligo di assicurare l'effettivo funzionamento di tali misure nella pratica (*Smiljanić c. Croazia*, § 69).

65. La Corte ha ritenuto che lo Stato convenuto non avesse adempiuto al dovere di proteggere il diritto alla vita nelle seguenti cause:

- *Kalender c. Turchia*, § 49, relativa al decesso di due persone in un incidente ferroviario;
- *Banel c. Lituania*, § 69, relativa al decesso del figlio dei ricorrenti a causa delle lesioni provocategli dal frammento di un balcone che si era staccato da un edificio e lo aveva colpito mentre giocava all'esterno;
- *Cevrioğlu c. Turchia*, § 72, relativa al decesso del figlio del ricorrente, di anni dieci, affogato dopo essere caduto in un fosso scoperto pieno di acqua situato in un cantiere; si veda altresì *Binnur Uzun e altri c. Turchia*, § 49, in cui il padre delle ricorrenti era precipitato nella tromba dell'ascensore di un edificio la cui costruzione era stata abbandonata;
- *Smiljanić c. Croazia*, § 85, in cui il congiunto dei ricorrenti era stato ucciso in un incidente stradale causato da un trasgressore recidivo che guidava in stato di ebbrezza.

66. Per contro, la Corte non ha riscontrato inadempimento da parte dello Stato convenuto dell'obbligo di proteggere il diritto alla vita nelle seguenti cause:

- *Cecilia Pereira Henriques e altri c. Lussemburgo* (dec.), relativa a un operaio ucciso in un incidente sul lavoro in quanto nel corso della demolizione di un edificio gli era crollato addosso un muro;
- *Furdík c. Slovacchia* (dec.), relativa a un'operazione di soccorso d'emergenza in montagna;

- *Molie c. Romania* (dec.), § 47, relativa a un incidente mortale avvenuto nell'impianto sportivo di una scuola;
- *Cavit Tınarloğlu c. Turchia*, § 107, relativa alle lesioni potenzialmente letali riportate dal ricorrente, colpito da un'imbarcazione a motore mentre nuotava in una zona destinata alla balneazione, non delimitata da boe;
- *Marius Alexandru e Marinela Ștefan c. Romania*, § 109, relativa a un incidente stradale dovuto a un albero caduto sull'automobile dei ricorrenti mentre essi percorrevano una strada maestra pubblica;
- *Soares Campos c. Portogallo*, § 172, relativa al decesso del figlio del ricorrente, portato via dal mare mentre partecipava sulla spiaggia a un raduno legato a una tradizione studentesca che prevedeva prove di iniziazione;
- *Vardosanidze c. Georgia*, § 61, concernente il decesso del figlio della ricorrente dovuto ad avvelenamento da monossido di carbonio a seguito del riallaccio di uno scaldabagno a gas installato in modo errato nonostante l'avvertimento della società del gas.

D. Limiti temporali

1. Inizio della vita

67. A differenza dell'articolo 4 della *Convenzione americana dei diritti dell'uomo*, che stabilisce che il diritto alla vita deve essere protetto "in generale, dal momento del concepimento", l'articolo 2 della Convenzione tace riguardo ai limiti temporali del diritto alla vita e, in particolare, non definisce l'espressione "ogni persona" ("*toute personne*") la cui "vita" è protetta dalla Convenzione (*Vo c. Francia* [GC], § 75).

68. La Corte, tenuto conto dell'assenza di unanimità europea sulla definizione scientifica e giuridica dell'inizio della vita, ha ritenuto che la questione di stabilire quando abbia inizio il diritto alla vita rientri nel margine di discrezionalità di cui ritiene in generale che debbano godere gli Stati in questo ambito (*Vo c. Francia* [GC], § 82).

69. Nella causa *Vo c. Francia* [GC], in cui la ricorrente si era dovuta sottoporre a un aborto terapeutico in conseguenza della negligenza medica, la Corte non ha ritenuto necessario esaminare se la fine repentina della gravidanza della ricorrente rientrasse nel campo di applicazione dell'articolo 2, avendo constatato che, anche assumendo che tale disposizione fosse applicabile, non vi era stata inosservanza da parte dello Stato convenuto degli obblighi relativi alla salvaguardia della vita nell'ambito della sanità pubblica (§ 85; per un approccio analogo si veda altresì *Mehmet Şentürk e Bekir Şentürk c. Turchia*, § 109).

70. Nella causa *Evans c. Regno Unito* [GC], in cui la ricorrente lamentava che la legislazione britannica autorizzava il suo ex compagno a revocare il consenso prestato alla conservazione e all'utilizzo di embrioni creati dalla coppia, la Corte ha concluso che, ai sensi del diritto inglese, l'embrione non godeva di diritti o di interessi autonomi e non poteva rivendicare - né far rivendicare da altri - il diritto alla vita di cui all'articolo 2, e che pertanto gli embrioni in questione non godevano del diritto alla vita ai sensi dell'articolo 2 (§§ 54-56).

2. Questioni connesse al fine vita

a. Eutanasia

71. La Corte ha ritenuto che non possa essere dedotto dall'articolo 2 della Convenzione alcun diritto di morire, sia per mano di un terzo che con l'assistenza di un'autorità pubblica. Ha sottolineato che in

tutte le cause che aveva trattato era stato costantemente sottolineato l'obbligo dello Stato di proteggere la vita (*Pretty c. Regno Unito*, § 39).

72. In una recente causa relativa al rifiuto delle autorità di rendere disponibile un farmaco che aiutasse un malato di mente a suicidarsi, la Corte, ribadendo che la Convenzione deve essere interpretata complessivamente, ha ritenuto opportuno, nell'esame del ricorso ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, rinviare all'articolo 2 della Convenzione. Ha ritenuto che quest'ultima disposizione obblighi le autorità nazionali a impedire a una persona di togliersi la vita qualora la decisione non sia stata presa liberamente e con piena comprensione di ciò che comporta (*Haas c. Svizzera*, § 54).

b. Interruzione delle cure di sostegno vitale

73 Nella causa *Lambert e altri c. Francia* [GC], relativa alla decisione delle autorità di interrompere la nutrizione e l'idratazione che consentivano a un paziente in condizioni di totale dipendenza di essere mantenuto in vita artificialmente, la Corte ha osservato che non esisteva tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa un orientamento unanime favorevole all'autorizzazione dell'interruzione dei trattamenti di sostegno artificiale della vita, benché sembrasse che ciò fosse permesso dalla maggioranza degli Stati. A tale riguardo la Corte ha osservato che, benché le particolareggiate disposizioni che disciplinano l'interruzione delle cure varino da un Paese all'altro, vi era tuttavia unanimità in ordine alla fondamentale importanza della volontà del paziente nel processo decisionale, a prescindere dalle modalità con le quali fosse stata espressa. Ha pertanto ritenuto che in questo ambito concernente il fine vita, così come in quello concernente l'inizio della vita, debba essere concesso agli Stati un margine di discrezionalità non soltanto in ordine alla scelta di consentire o meno l'interruzione delle cure di sostegno artificiale della vita e alle particolareggiate disposizioni che disciplinano tale interruzione, ma anche in ordine ai mezzi scelti per conseguire un equilibrio tra la protezione del diritto alla vita dei pazienti e la protezione del loro diritto al rispetto della vita privata e dell'autonomia personale. La Corte ha tuttavia sottolineato che tale margine di discrezionalità non è illimitato e che essa si riserva la facoltà di verificare se lo Stato abbia osservato o meno i suoi obblighi ai sensi dell'articolo 2 (§§ 147-148).

74. Nel trattare la questione della somministrazione o dell'interruzione di terapie mediche, la Corte tiene conto dei seguenti elementi: l'esistenza nel diritto e nella prassi interni di un quadro normativo compatibile con i requisiti dell'articolo 2; se si sia tenuto conto della volontà espressa precedentemente dal ricorrente e dalle persone che gli sono vicine, nonché dei pareri di altri membri del personale sanitario e della possibilità di adire un tribunale in caso di dubbi sulla migliore decisione da adottare nell'interesse del paziente (*Gard e altri c. Regno Unito* (dec.), § 83 e *Parfitt c. Regno Unito* (dec.), § 37).

III. Divieto di privare intenzionalmente della vita

A. Pena di morte

Articolo 2 § 1 della Convenzione

“1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.”

Parole chiave

Espulsione (2) – Estradizione (2)

Vita (2-1) – Pena di morte (2-1): Prescritta dalla legge (2-1); Accessibilità (2-1); Prevedibilità (2-1); Garanzie contro gli abusi (2-1); Tribunale competente (2-1)

1. Interpretazione dell'articolo 2 § 1 della Convenzione alla luce dei Protocolli nn. 6 e 13 della Convenzione

75. All'epoca della redazione della Convenzione non si riteneva che la pena di morte violasse le norme internazionali, e fu pertanto prevista un'eccezione al diritto alla vita, l'articolo 2 § 1 recita infatti “nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena”. Vi è stata tuttavia successivamente un'evoluzione verso la completa abolizione, *de facto* e *de jure*, della pena capitale negli Stati membri del Consiglio d'Europa (*Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*, § 116).

76. Il *Protocollo n. 6 della Convenzione*, che ha abolito la pena di morte eccetto che per gli “atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra”, è stato aperto alla firma il 28 aprile 1983 ed è entrato in vigore il 1° marzo 1985. Attualmente tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno firmato il Protocollo n. 6 e tutti, tranne la Russia, lo hanno ratificato (*Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*, § 116). Il *Protocollo n. 13*, che abolisce la pena di morte in qualsiasi circostanza, è stato aperto alla firma il 3 maggio 2002 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2003. Nel 2010 tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, tranne due (l'Azerbaijan e la Russia), lo avevano firmato e tutti gli Stati firmatari, tranne tre, lo avevano ratificato (*ibid.*, § 117).¹

77. Le summenzionate cifre, unitamente alla prassi costante degli Stati di osservare una moratoria della pena capitale, sono state giudicate dalla Corte una forte indicazione del fatto che l'articolo 2 sia stato modificato al fine di proibire la pena di morte in qualsiasi circostanza (*Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*, § 120).

2. Responsabilità dello Stato ai sensi dell'articolo 2 in caso di estradizione e di espulsione

78. L'articolo 2 della Convenzione proibisce l'estradizione o l'espulsione di una persona verso un altro Stato qualora vi siano fondati motivi di ritenere che in tale luogo la stessa correrebbe un rischio reale di essere condannata alla pena di morte (*Al Nashiri c. Polonia*, § 577; *F.G. c. Svezia* [GC], § 110).

1. Alla data del più recente aggiornamento della presente Guida, il numero delle firme e delle ratifiche del Protocollo n. 6 e il numero delle firme del Protocollo n. 13 erano ancora esatti. In ordine al numero di ratifiche del Protocollo n. 13 soltanto uno Stato (l'Armenia) fra tutti quelli che lo hanno firmato non lo ha ancora ratificato.

79. Informazioni più particolareggiate possono essere reperite nella [Guida alla giurisprudenza in materia di immigrazione](#).

B. Uso della forza letale da parte di agenti dello Stato

Articolo 2 della Convenzione

- “1. diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. (...)
2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza restando assolutamente necessario:
- (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
 - (b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
 - (c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.”

Parole chiave

Vita (2-1) – Ricorso alla forza (2-2) – Assolutamente necessario (2-2); Difesa contro la violenza illegale (2-2); Eseguire un arresto regolare (2-2); Impedire l'evasione (2-2); Reprimere una sommossa o un'insurrezione (2-2)

1. Valutazione delle prove

80. Essendo libera di stabilire a Corte la propria procedura e i propri regolamenti, la Corte gode della piena libertà di valutare non soltanto l'ammissibilità e la pertinenza delle prove che le sono presentate, bensì anche il loro valore probatorio. La Corte non è vincolata, ai sensi della Convenzione o dei principi generali applicabili ai tribunali internazionali, da rigide norme in materia probatoria e non sussistono barriere procedurali all'ammissibilità delle prove nei procedimenti di cui è investita (*Carter c. Russia**, § 97).

81. La Corte deve tuttavia essere prudente nell'assumere il ruolo di tribunale di primo grado che si pronuncia nel merito, qualora ciò non sia reso inevitabile dalle circostanze di una particolare causa (*McKerr c. Regno Unito* (dec.)). Come regola generale, quando ha avuto luogo un procedimento interno, la Corte non deve sostituire con la propria la valutazione dei fatti effettuata dal giudice nazionale, spetta infatti a quest'ultimo accertare i fatti sulla base delle prove di cui dispone (si vedano, tra numerosi precedenti, *Edwards c. Regno Unito*, § 34; *Klaas c. Germania*, § 29). Benché la Corte non sia vincolata dalle conclusioni dei tribunali interni e resti libera di compiere la propria valutazione alla luce di tutti gli elementi di cui dispone, in circostanze normali sono necessarie ragioni cogenti per indurla a discostarsi dalle constatazioni di fatto cui sono pervenuti i tribunali interni (*Avşar c. Turchia*, § 283; *Barbu Anghelescu c. Romania*, § 52). A tale proposito, la Corte ha sottolineato che l'affidamento che essa fa sulle prove ottenute in esito all'indagine interna e sui fatti accertati nel corso del procedimento interno dipende dalla qualità del processo istruttorio interno e dall'accuratezza e dalla coerenza del procedimento in questione (*Carter c. Russia**, § 98).

a. Criteri della prova

82. La Corte ha elaborato diversi principi in ordine ai ricorsi in cui ha il compito di accertare le circostanze di eventi sui quali le parti non concordano: le conclusioni fattuali dovrebbero essere basate sul criterio della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”; tale prova può discendere dalla coesistenza di deduzioni sufficientemente forti, chiare e concordanti o di analoghe presunzioni di fatto non

confutate. In tale contesto si può tener conto anche della condotta delle parti nel corso dell'acquisizione delle prove (*Taniş e altri c. Turchia*, § 160; *Tagayeva e altri c. Russia* § 586 e *Kukhalashvili e altri c. Georgia*, § 148).

b. Onere della prova

83. Il livello di convincimento necessario per pervenire a una particolare conclusione e, a tale riguardo, la ripartizione dell'onere della prova, sono intrinsecamente connessi alla specificità dei fatti, alla natura dell'accusa formulata e al diritto tutelato dalla Convenzione in gioco (*Tagayeva e altri c. Russia*, § 586).

84. Qualora gli eventi in questione siano conosciuti integralmente o in gran parte esclusivamente dalle autorità, come nel caso di persone in custodia soggette al loro controllo, sorgono forti presunzioni di fatto riguardo alle lesioni o ai decessi verificatisi nel corso di tale custodia. Si può infatti ritenere che l'onere della prova gravi sulle autorità, che devono fornire una spiegazione soddisfacente e convincente (*Salman c. Turchia* [GC], § 100).

85. Tale principio si applica anche nei casi in cui, benché non sia stato provato che le autorità abbiano applicato a una persona la misura della custodia, è possibile accertare che la stessa sia stata citata ufficialmente a comparire dai militari o dalla polizia, sia entrata in un luogo sottoposto al loro controllo e da quel momento non sia stata più vista. In tali circostanze l'onere di fornire una spiegazione plausibile su quanto avvenuto in tale luogo e di dimostrare che la persona interessata non sia stata trattenuta dalle autorità, ma abbia lasciato il luogo senza essere successivamente privata della libertà, spetta al Governo (*Taniş e altri c. Turchia*, § 160).

86. Analogamente, nelle cause relative a conflitti armati, la Corte ha ulteriormente esteso tale principio alle situazioni in cui delle persone erano state rinvenute ferite o morte, o erano scomparse, in regioni dello Stato sottoposte al controllo esclusivo delle autorità e qualora fosse possibile presumere il coinvolgimento di agenti dello Stato (*Akkum e altri c. Turchia*, § 211; *Aslakhanova e altri c. Russia*, § 97 con ulteriori rinvii).

87. Per esempio, in una serie di cause concernenti asserite scomparse nel Caucaso settentrionale russo, la Corte ha ritenuto sufficiente che i ricorrenti adducessero prove probabili di un sequestro da parte di agenti dello Stato, soggetto pertanto al controllo delle autorità, e che spettasse al Governo adempiere all'onere della prova, divulgando la documentazione in suo esclusivo possesso o fornendo una spiegazione soddisfacente e convincente del modo in cui si erano svolti gli eventi in questione. Qualora il Governo non avesse adempiuto all'onere della prova vi sarebbe stata violazione dell'articolo 2 della Convenzione sotto il profilo sostanziale. Al contrario, qualora i ricorrenti non avessero addotto prove probabili, l'onere della prova non avrebbe potuto essere invertito (*Estemirova c. Russia**, § 63).

88. La Corte ha infatti sottolineato che, in qualsiasi causa in cui essa non è in grado di accertare le esatte circostanze di un caso per ragioni attribuibili oggettivamente alle autorità statali, spetta al Governo convenuto spiegare in maniera soddisfacente e convincente la sequela degli eventi e produrre solide prove che possano confutare le accuse del ricorrente (*Mansuroğlu c. Turchia*, § 80 e *Carter c. Russia**, § 152). La Corte ha inoltre rilevato le difficoltà incontrate dai ricorrenti per ottenere le necessarie prove a sostegno delle accuse nelle cause in cui il Governo convenuto sia in possesso della documentazione pertinente e non la produca. Se inoltre le autorità non divulgano documenti cruciali per consentire alla Corte di accertare i fatti o non forniscono in altra maniera una spiegazione soddisfacente e convincente, si possono trarre importanti deduzioni (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 184). L'affidamento che la Corte fa sulle prove ottenute in esito all'indagine interna e sui fatti accertati nel corso del procedimento interno dipende notevolmente dalla qualità del processo investigativo interno, dalla sua accuratezza e dalla sua coerenza (*Tagayeva e altri c. Russia*, § 586, e *Lapshin c. Azerbaigian*, § 95).

89. Infine, qualora abbia avuto luogo un procedimento penale dinanzi ai tribunali interni riguardante tali stesse accuse, si deve tener presente che ai sensi della Convenzione la responsabilità penale è distinta dalla responsabilità prevista dal diritto internazionale. La competenza della Corte è limitata a quest'ultima. La responsabilità ai sensi della Convenzione si basa sulle sue stesse disposizioni, che devono essere interpretate e applicate sulla base degli obiettivi della Convenzione e alla luce dei pertinenti principi di diritto internazionale. Ai sensi della Convenzione la responsabilità di uno Stato, per gli atti commessi dai suoi organi, dai suoi agenti o dai suoi dipendenti, non deve essere confusa con le questioni giuridiche interne relative alla responsabilità penale personale, esaminate dai tribunali penali nazionali. La Corte non ha il compito di pervenire a conclusioni relative alla colpevolezza o all'innocenza in tal senso (*Tanli c. Turchia*, § 111; *Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], § 182).

2. Protezione dall'uso letale della forza da parte di agenti dello Stato

a. Quadro giuridico

90. Nel contesto dell'uso della forza da parte di agenti dello Stato, il dovere primario dello Stato di garantire il diritto alla vita comporta, in particolare, l'obbligo di predisporre, alla luce delle pertinenti norme internazionali, un adeguato quadro giuridico e amministrativo che definisca le limitate circostanze in cui le forze dell'ordine possono fare uso della forza e di armi da fuoco (*Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], § 209; *Makaratzis c. Grecia* [GC], §§ 57-59).

91. Conformemente al principio di rigida proporzionalità inerente all'articolo 2, il quadro giuridico nazionale deve subordinare il ricorso alle armi da fuoco a un'attenta valutazione della situazione (*Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], § 209) e, in particolare, alla valutazione della natura del reato commesso dalla persona in questione e della minaccia rappresentata da quest'ultima (*Nachova e altri c. Bulgaria* [GC], § 96). Inoltre, il diritto nazionale che disciplina le operazioni di polizia deve assicurare un sistema di garanzie adeguate ed effettive contro l'arbitrarietà e l'abuso della forza, e persino contro gli incidenti evitabili (*Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], § 209; *Makaratzis c. Grecia* [GC], § 58).

92. La Corte, distinguendo le "operazioni di polizia di routine" dalle situazioni relative al contrasto al terrorismo su larga scala, ha ritenuto che, in quest'ultimo caso, che ha spesso luogo in situazioni di crisi acuta che richiedono risposte "su misura", gli Stati dovrebbero poter ricorrere a soluzioni adeguate alle circostanze. Detto ciò, ha anche sottolineato che in una legittima operazione di sicurezza, finalizzata in primo luogo alla protezione della vita di persone che si trovano in pericolo e sono esposte alla violenza illegale di terzi, il ricorso alla forza letale rimane disciplinato dalle rigide regole della "assoluta necessità" di cui all'articolo 2 della Convenzione. È pertanto di primaria importanza che le disposizioni interne siano guidate dallo stesso principio e contengano chiare indicazioni al riguardo, tra cui gli obblighi di ridurre il rischio di danno non necessario e di escludere l'utilizzo di armi e munizioni che comportano conseguenze ingiustificate (*Tagayeva e altri c. Russia*, § 595).

b. Formazione e selezione degli agenti dello Stato

93. La Corte ha sottolineato che gli agenti delle forze dell'ordine debbono essere addestrati a valutare se sussista o meno un'assoluta necessità di utilizzare armi da fuoco, non soltanto sulla base della lettera delle pertinenti disposizioni, bensì anche tenendo debitamente conto della preminenza del rispetto della vita umana quale valore fondamentale (*Nachova e altri c. Bulgaria* [GC], § 97; *Kakoulli c. Turchia*, § 110).

94. Per esempio, nelle cause riguardanti il ricorso alla forza al fine di reprimere una sommossa o un'insurrezione, la valutazione della Corte esamina anche se le forze di sicurezza fossero equipaggiate adeguatamente (*Güleç c. Turchia*, § 71; *Şimşek e altri c. Turchia*, § 117); se avessero ricevuto una formazione efficace finalizzata all'osservanza delle norme internazionali in materia di diritti umani e di operazioni di polizia e chiare e precise istruzioni in ordine alle modalità e alle circostanze in cui

utilizzare armi da fuoco (*ibid.*, § 109). In particolare, la Corte ha sottolineato che, ogniqualvolta possibile, l'apertura del fuoco dovrebbe essere preceduta da colpi di avvertimento (*Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], § 177).

95. Gli Stati devono inoltre fissare elevati standard professionali per le forze dell'ordine e assicurarsi che gli appartenenti alle forze dell'ordine soddisfino i criteri previsti. In particolare, nel dotare le forze di polizia di armi da fuoco, non soltanto deve essere fornita la necessaria formazione tecnica, ma anche la selezione degli agenti autorizzati a portare tali armi da fuoco deve essere soggetta a un minuzioso esame (*Sašo Gorgiev c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, § 51).

c. Esempi

96. Applicando tali principi la Corte ha, per esempio, qualificato carente il quadro giuridico bulgaro che permetteva alla polizia di sparare a qualsiasi militare che fuggiva senza arrendersi immediatamente a un'intimazione orale e allo sparo di un colpo di avvertimento in aria. Non vi erano chiare garanzie finalizzate a impedire la privazione arbitraria della vita (*Nachova e altri c. Bulgaria* [GC], §§ 99-102).

97. Analogamente, la Corte ha individuato carenze anche nel quadro giuridico turco, adottato nel 1934, che elencava un'ampia gamma di situazioni in cui un agente di polizia poteva utilizzare armi da fuoco senza dover rispondere delle conseguenze (*Erdoğan e altri c. Turchia*, §§ 77-79). D'altra parte, in un'altra causa, ha ritenuto che un regolamento che stabiliva un elenco esaustivo di situazioni in cui i gendarmi potevano utilizzare armi da fuoco fosse compatibile con la Convenzione. Tale regolamento specificava che l'uso delle armi da fuoco avrebbe dovuto essere previsto soltanto come ultimo ripiego e avrebbe dovuto essere preceduto da colpi di avvertimento, prima di esplodere colpi agli arti inferiori o indiscriminatamente (*Bakan c. Turchia*, § 51).

98. Nella causa *Makaratzis c. Grecia* [GC], relativa a un caotico inseguimento da parte della polizia, durante il quale il ricorrente, che aveva ignorato un semaforo rosso, era stato ferito gravemente da colpi di pistola, la Corte ha concluso che il diritto interno ellenico non forniva agli agenti delle forze dell'ordine linee-guida e criteri chiari che disciplinassero il ricorso alla forza in tempo di pace. Ha inoltre concluso che, in assenza di formazione e istruzioni adeguate, era inevitabile che gli agenti di polizia che avevano inseguito e infine arrestato il ricorrente godessero di una maggiore autonomia di azione e potessero prendere iniziative sconsidegate (§ 70).

99. La Corte ha ritenuto che le autorità non avessero esaminato adeguatamente un agente di polizia prima di dotarlo di un'arma da fuoco nella causa *Gorovenky e Bugara c. Ucraina*, § 39, in cui un agente di polizia che non era in servizio, coinvolto in una lite, aveva aperto il fuoco con l'arma di servizio uccidendo i congiunti dei ricorrenti. Si veda altresì *Sašo Gorgiev c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, § 52.

3. Eccezioni che consentono l'uso della forza

100. Le eccezioni delineate nel paragrafo 2 indicano che l'articolo 2 si estende all'uccisione intenzionale, ma non riguarda esclusivamente essa. Il testo dell'articolo 2, considerato globalmente, dimostra in primo luogo che il paragrafo 2 non definisce i casi in cui è consentito uccidere una persona, bensì descrive le situazioni in cui è consentito il "ricorso alla forza" che può comportare, quale esito non intenzionale, la privazione della vita. L'uso della forza deve tuttavia essere "assolutamente necessario" per il conseguimento di una delle finalità esposte nelle lettere a), b) o c) (*McCann e altri c. Regno Unito*, § 148; *Yüksel Erdoğan e altri c. Turchia*, § 86; *Ramsahai e altri c. Paesi Bassi* [GC], § 286; *Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], § 17).

a. Criterio di esame da applicare

101. Di norma, l'uso dell'espressione "assolutamente necessario" contenuta nell'articolo 2 § 2 indica che deve essere utilizzato un criterio di necessità più rigoroso e imperativo di quello applicabile normalmente per determinare se l'atto dello Stato sia "necessario in una società democratica" ai sensi del paragrafo 2 degli articoli 8-11 della Convenzione. In particolare, la forza utilizzata deve essere strettamente proporzionata al conseguimento delle finalità enunciate nel paragrafo 2 alle lettere a), b) e c) (*McCann e altri c. Regno Unito*, § 149).

102. Detto ciò, la Corte ha sottolineato di essere perfettamente consapevole delle difficoltà che incontrano i moderni Stati nella lotta al terrorismo e dei rischi inerenti alle analisi a posteriori. A tale riguardo ha sottolineato la necessità di distinguere le scelte politiche effettuate nel corso della lotta al terrorismo, che esulano per la loro natura dal suo controllo, e gli altri aspetti più operativi degli atti delle autorità che incidono direttamente sui diritti tutelati. Pertanto il criterio dell'assoluta necessità formulato nell'articolo 2 deve essere applicato prevedendo differenti gradi di esame, a seconda che le autorità abbiano o meno il controllo della situazione e della misura in cui lo esercitino, e tenuto conto delle altre limitazioni pertinenti insite nell'adozione di decisioni operative in tale delicato ambito (*Tagayeva e altri c. Russia*, § 481).

103. Nello specifico contesto di operazioni finalizzate al salvataggio di ostaggi la Corte ha ritenuto che, di norma, la pianificazione e la conduzione dell'operazione di salvataggio possano essere soggette a un esame più approfondito. A tal fine la Corte ha tenuto conto dei seguenti fattori: (i) se l'operazione fosse spontanea o se invece le autorità avessero potuto riflettere sulla situazione ed effettuare preparativi specifici; (ii) se le autorità avessero potuto avvalersi di un piano di emergenza predisposto in generale, non connesso a tale particolare crisi; (iii) che il grado di controllo della situazione è maggiore all'esterno dell'edificio, nel quale si svolge la maggior parte degli sforzi finalizzati al salvataggio; e (iv) che quanto più un pericolo è prevedibile tanto maggiore è l'obbligo di proteggere da esso (*Tagayeva e altri c. Russia*, § 563).

b. Approccio generale

104. In conformità all'importanza rivestita da questa disposizione in una società democratica, la Corte, nel compiere la propria valutazione, deve sottoporre i casi di privazione della vita a un esame estremamente attento, specialmente quando è utilizzata deliberatamente la forza letale, tenendo conto non soltanto degli atti degli agenti dello Stato che utilizzano effettivamente la forza bensì anche di tutto il contesto circostante, compresi aspetti quali la pianificazione e il controllo degli atti in esame (*McCann e altri c. Regno Unito*, § 150; *Ergi c. Turchia*, § 79).

105. Non occorre dire che è necessario conseguire un equilibrio tra il fine perseguito e i mezzi utilizzati per conseguirlo (*Güleç c. Turchia*, § 71).

106. Per esempio, la Corte ha sottolineato che il fine legittimo di eseguire un arresto regolare può giustificare che sia messa in pericolo la vita umana soltanto in circostanze di assoluta necessità. Pertanto, in linea di massima, tale necessità non può essere ravvisata nel caso in cui sia noto che la persona da arrestare non rappresenta una minaccia per la vita o l'integrità fisica e la stessa non sia sospettata di aver commesso un reato violento, anche qualora il mancato ricorso alla forza letale possa comportare la perdita della possibilità di arrestare la persona in questione (*Nachova e altri c. Bulgaria* [GC], § 95; *Kakoulli c. Turchia*, § 108).

107. Analogamente, nel contesto del controllo delle frontiere, la Corte ha sottolineato che benché gli Stati contraenti possano, in linea di massima, predisporre alle loro frontiere misure finalizzate a impedire l'ingresso non autorizzato nel loro territorio, nonché ricorrere alla forza necessaria per impedire l'ingresso illegale nel paese, le esigenze del controllo delle frontiere non possono giustificare il ricorso a prassi incompatibili con la Convenzione o con i suoi Protocolli (*Bişar Ayhan c. Turchia*, § 65).

i. Atti degli agenti dello Stato

108. Il ricorso alla forza da parte di agenti dello Stato per uno dei fini delineati nel paragrafo 2 dell'articolo 2 della Convenzione può essere giustificato ai sensi di tale disposizione qualora sia basato su un onesto convincimento, ritenuto in tale momento un motivo valido, ma che si rivela successivamente errato. Una diversa conclusione imporrebbe un onere irrealistico allo Stato e al personale delle sue forze dell'ordine che eseguono il proprio dovere, rischiando di nuocere alle loro vite e a quelle di altri (*McCann e altri c. Regno Unito*, § 200; *Andronicou e Constantinou c. Cipro*, § 192; *Bubbins c. Regno Unito*, § 138; *Huohvanainen c. Finlandia*, § 96).

109. La Corte ha inoltre aggiunto che essa, essendo distaccata dagli eventi in questione, non può sostituire con la propria la valutazione della situazione effettuata da un agente, che ha dovuto reagire nella concitazione del momento per scongiurare un pericolo per la sua vita o per quella di altri che aveva percepito in buona fede (*Bubbins c. Regno Unito*, § 139; *Huohvanainen c. Finlandia*, § 97).

110. Quando si esaminano gli atti di agenti dello Stato la principale questione da affrontare è quella di sapere se la persona credeva onestamente e sinceramente che il ricorso alla forza fosse necessario. Nel trattare tale questione la Corte deve valutare se la convinzione fosse soggettivamente ragionevole, tenendo pienamente conto delle circostanze esistenti all'epoca dei fatti. Qualora la convinzione non fosse soggettivamente ragionevole (ovvero non fosse basata su valide ragioni soggettive) è probabile che la Corte abbia difficoltà ad ammettere che essa fosse onesta e sincera (si veda *Armani Da Silva c. Regno Unito* [GC], § 248, benché nel contesto di obblighi procedurali).

ii. Pianificazione e controllo dell'operazione

111. Per determinare se la forza utilizzata sia compatibile con l'articolo 2, può pertanto essere pertinente stabilire se un'operazione delle forze dell'ordine sia stata pianificata e controllata in modo da minimizzare al massimo l'eventuale ricorso alla forza letale o l'accidentale perdita della vita (*Bubbins c. Regno Unito*, § 136; *Huohvanainen c. Finlandia*, § 94).

112. Nel compiere la sua valutazione della fase di pianificazione e di controllo dell'operazione dal punto di vista dell'articolo 2 della Convenzione, la Corte deve tenere particolarmente conto del contesto in cui è avvenuto l'incidente, nonché del modo in cui è evoluta la situazione (*Andronicou e Constantinou c. Cipro*, §182; *Yüksel Erdoğan e altri c. Turchia*, § 86).

113. La sua unica preoccupazione deve essere di valutare se, date le circostanze, la pianificazione e il controllo dell'operazione indicassero che le autorità avevano agito con l'opportuna diligenza per garantire la minimizzazione del rischio per la vita e non erano state negligenti nella scelta dell'azione (*Bubbins c. Regno Unito*, § 141).

iii. Esempi

114. La Corte non ha ritenuto che il ricorso alla forza fosse strettamente proporzionato o assolutamente necessario per il perseguimento di uno dei fini enunciati nel paragrafo 2 dell'articolo 2 della Convenzione nelle seguenti cause:

- *Güleç c. Turchia*, § 71, in cui il figlio del ricorrente è stato ucciso durante una manifestazione in cui le forze di sicurezza, dovendo affrontare atti di violenza e non disponendo di sfollagente, scudi antisommossa, idranti, proiettili di gomma o gas lacrimogeno, hanno utilizzato delle mitragliatrici; si veda altresì *Evrin Öktem c. Turchia*, in cui una minore è stata ferita in modo grave da un proiettile vagante, sparato dalla pistola di un agente di polizia nel corso di un'operazione finalizzata a disperdere una manifestazione;
- *Kakoulli c. Turchia*, § 121, in cui un greco-cipriota disarmato, penetrato nella zona cuscinetto tra Cipro del Nord e Cipro del Sud, è stato colpito a morte da soldati turchi;

- *Wasilewska e Katucka c. Polonia*, § 57, in cui un sospettato è stato colpito a morte durante un'operazione di polizia;
- *Trévalec c. Belgio*, § 87, in cui un giornalista è stato ferito da un'unità operativa speciale della polizia, che non era stata informata che la sua presenza durante l'operazione di polizia era stata autorizzata;
- *Nachova e altri c. Bulgaria* [GC], § 109, in cui due latitanti disarmati di etnia Rom sono stati colpiti a morte dalla polizia militare nel corso di un tentativo di arresto;
- *Tagayeva e altri c. Russia*, § 611, in cui sono stati uccisi diversi ostaggi nel corso di un'operazione di salvataggio relativa alla cattura di ostaggi su larga scala effettuata da terroristi in una scuola di Beslan, nell'Ossezia del Nord; si veda, per contro, *Finogenov e altri c. Russia*, §§ 226 e 236, in cui sono stati uccisi diversi ostaggi nel corso di un'operazione di salvataggio relativa alla cattura di ostaggi da parte di terroristi in un teatro di Mosca;
- *Kukhalashvili e altri c. Georgia*, § 157, in cui la polizia ha utilizzato in maniera indiscriminata ed eccessiva la forza letale nel corso di un'operazione antisommossa in carcere;
- *Yukhymovych c. Ucraina*, § 86, in cui il figlio del ricorrente è stato ucciso nel corso di un'operazione di polizia organizzata nel quadro di un'indagine penale su atti di estorsione.

115. Al contrario, la Corte ha ritenuto che il ricorso alla forza fosse strettamente proporzionato al perseguimento di uno dei fini enunciati nel paragrafo 2 dell'articolo 2 della Convenzione nelle seguenti cause:

- *Bubbins c. Regno Unito*, § 141, nella quale il fratello della ricorrente è stato ucciso da agenti di polizia nel suo appartamento dopo un assedio durato due ore; si veda altresì *Huohvanainen c. Finlandia*, § 107;
- *Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], § 194, riguardante un manifestante colpito a morte da un membro delle forze di sicurezza durante un vertice del G8;
- *Perk e altri c. Turchia*, § 73, riguardante l'uccisione di familiari dei ricorrenti nel corso di un'operazione di polizia contro un movimento radicale armato (si veda altresì *Yüksel Erdoğan e altri c. Turchia*, § 100, relativa all'uccisione di familiari dei ricorrenti nel corso di scontri armati con la polizia);
- *Mendy c. Francia* (dec.), §§ 31-33, in cui una persona con disturbi psichici che minacciava con un coltello la vita di un uomo è stata colpita a morte da un agente di polizia nel corso dell'arresto.

C. Contesti particolari

Articolo 2 della Convenzione

“1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. (...)

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

(a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;

(b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;

(c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.”

Parole chiave

Obblighi positivi (2) – Vita (2-1)

Ricorso alla forza (2-2) – Assolutamente necessario (2-2); Difesa contro la violenza illegale (2-2); Eseguire un arresto regolare (2-2); Impedire l'evasione (2-2); Reprimere una sommossa o un'insurrezione (2-2)

1. Decesso accelerato dall'impiego di particolari tecniche di arresto

116. In diverse cause in cui il decesso è stato accelerato dall'impiego di particolari tecniche di arresto, che non erano di per sé letali, la Corte ha esaminato se vi fosse un nesso causale tra la forza utilizzata e il decesso della persona e se gli agenti dello Stato avessero protetto il diritto alla vita fornendo a tale persona l'assistenza medica necessaria (*Scavuzzo-Hager e altri c. Svizzera*, § 55, concernente l'arresto da parte di agenti di polizia di un tossicodipendente in stato di estrema agitazione, che era successivamente deceduto; *Saoud c. Francia*, concernente il decesso per asfissia graduale di un giovane che era stato ammanettato e tenuto con il viso premuto a terra da agenti di polizia per oltre trenta minuti; *Boukrourou e altri c. Francia*, in cui il familiare dei ricorrenti, mentalmente disabile, era deceduto per arresto cardiaco nel corso di un'operazione di polizia e *Semache c. Francia*, che riguardava il decesso di un anziano guidatore in stato di ebbrezza che era stato immobilizzato e costretto ad appoggiare la testa contro le ginocchia (il cosiddetto "doppio abbraccio seduto").

2. Decesso nel corso della detenzione

117. Le persone in stato di detenzione sono in una posizione di vulnerabilità e le autorità hanno il dovere di proteggerle. Conseguentemente, quando una persona arrestata dalla polizia è in buone condizioni di salute e al momento della scarcerazione presenta lesioni, lo Stato ha l'obbligo di fornire una spiegazione plausibile delle modalità con cui sono state causate tali lesioni. L'obbligo delle autorità di rendere conto del trattamento di una persona in stato di detenzione è particolarmente stringente qualora tale persona deceda (*Salman c. Turchia* [GC], § 99; *Tanlı c. Turchia*, § 141; *Tekin e Arslan c. Belgio*, § 83).

118. Nelle seguenti cause le spiegazioni fornite dallo Stato convenuto in ordine alle circostanze del decesso dei ricorrenti non hanno persuaso la Corte:

- *Anguelova c. Bulgaria*, § 121, in cui il figlio della ricorrente era deceduto a seguito di una lesione al cranio un paio di ore dopo dall'arresto;
- *Kişmir c. Turchia*, § 105, relativa al decesso del figlio della ricorrente nella Questura di Diyarbakir per insufficienza respiratoria connessa a un edema polmonare;
- *Aktaş c. Turchia*, § 294, in cui il fratello del ricorrente era deceduto per asfissia meccanica sofferta durante la detenzione;
- *Mojsiejew c. Polonia*, § 65, concernente il decesso del figlio della ricorrente avvenuto in un centro di disintossicazione dall'alcol;
- *Khayrullina c. Russia*, §§ 84-85, in cui il marito della ricorrente era deceduto per le ferite riportate nel corso di un fermo di polizia irregolare.

3. Esecuzioni extragiudiziali

119. La Corte ha trattato anche ricorsi nei quali era incontestato che i congiunti dei ricorrenti fossero deceduti in circostanze che non rientravano nelle eccezioni previste dal secondo paragrafo dell'articolo 2. In tali casi se la Corte stabilisce, sulla base delle prove agli atti, che i congiunti dei ricorrenti sono stati uccisi da agenti dello Stato, o con la loro complicità o acquiescenza, essa giudica

il Governo convenuto responsabile dei loro decessi (*Avşar c. Turchia*, §§ 413-416; *Khashiyev e Akayeva c. Russia*, § 147; *Estamirov e altri c. Russia*, § 114; *Musayeva e altri c. Russia*, § 155; *Amuyeva e altri c. Russia*, §§ 83-84; si vedano altresì *Lapshin c. Azerbaigian*, § 119, in cui il ricorrente è sopravvissuto a un attentato alla sua vita compiuto mentre era in carcere e, *a contrario*, *Denizci e altri c. Cipro*, § 373; *Buldan c. Turchia*, § 81; *Nuray Şen c. Turchia (n. 2)*, § 173; *Seyhan c. Turchia*, § 82 e *Carter c. Russia**, §§ 170-172).

120. Tuttavia, anche in circostanze in cui la Corte non può accertare oltre ogni ragionevole dubbio la partecipazione di agenti dello Stato all'uccisione, essa può comunque giudicare lo Stato convenuto responsabile qualora ritenga che le autorità non abbiano adottato le ragionevoli misure di cui disponevano per proteggere il diritto alla vita del ricorrente in questione (*Mahmut Kaya c. Turchia*, §§ 87 e 101; *Kılıç c. Turchia*, §§ 64 e 77; *Gongadze c. Ucraina*, §§ 170-171; e, per contro, *Denizci e altri c. Cipro*, §§ 374 e 377).

4. Operazioni di sicurezza o militari

121. Nel particolare contesto delle operazioni di sicurezza, la Corte ha ritenuto che la responsabilità dello Stato non si limiti ai casi in cui sussistono prove significative che dimostrano che il fuoco male indirizzato di agenti dello Stato abbia ucciso un civile. Essa può sussistere anche nel caso in cui gli agenti, nella scelta dei mezzi e dei metodi di un'operazione di sicurezza diretta contro un gruppo di opposizione, non abbiano adottato ogni precauzione praticabile per evitare e, in ogni caso, minimizzare il decesso accidentale di civili (*Ahmet Özkan e altri c. Turchia*, § 297).

122. In tale contesto la Corte ha concluso, per esempio, che:

- i militari non avevano adottato sufficienti precauzioni per proteggere la vita della popolazione civile (*Ergi c. Turchia*, § 81, in cui la sorella del ricorrente era stata uccisa nel corso di un'imboscata condotta dalle forze di sicurezza contro il PKK);
- benché la scelta delle forze di sicurezza di aprire un fuoco massiccio in risposta ai colpi sparati contro di loro da un villaggio fosse "assolutamente necessaria" al fine di proteggere la vita, la Turchia non aveva osservato il suo obbligo di proteggere la vita di cui all'articolo 2, in quanto le forze di sicurezza non avevano successivamente verificato se vi fossero state vittime tra i civili (*Ahmet Özkan e altri c. Turchia*, §§ 306-308, relativa a un'incursione militare in un villaggio finalizzata alla cattura di terroristi che aveva provocato il decesso di due minori);
- l'operazione militare non era stata pianificata ed eseguita con la necessaria attenzione per la vita di civili (*Isayeva e altri c. Russia*, § 199, concernente il bombardamento durante la guerra cecena di un convoglio a opera di jet militari russi, che aveva provocato il decesso di civili); si vedano altresì *Abuyeva e altri c. Russia*, § 203; e *Benzer e altri c. Turchia*, § 184 in cui la Corte ha ribadito che il bombardamento aereo indiscriminato di civili e dei loro villaggi non poteva essere accettabile in una società democratica, né conciliabile con alcun motivo che disciplinava il ricorso alla forza, sancito dall'articolo 2 § 2 della Convenzione, con le norme consuetudinarie del diritto internazionale umanitario o con alcun trattato internazionale che disciplinava l'uso della forza nei conflitti armati;
- nella causa *Şirin Yılmaz c. Turchia*, in cui la moglie del ricorrente era stata uccisa da colpi di artiglieria, la Corte non aveva potuto concludere, oltre ogni ragionevole dubbio, che ella era stata uccisa dalle forze di sicurezza intenzionalmente o incautamente (§ 76; si veda altresì *Zengin c. Turchia*, § 44);
- per contro, la Corte ha concluso che il ferimento del primo ricorrente e l'uccisione del congiunto dei restanti ricorrenti, causati da colpi di mortaio sparati da soldati nei pressi del confine iraniano, mentre i suddetti lo attraversavano illegalmente attraverso una zona militare vietata, costituivano un uso sproporzionato della forza che non era assolutamente necessario (*Bişar Ayhan c. Turchia*, § 74).

123. La Corte ha inoltre sottolineato che l'articolo 2 deve essere interpretato nella misura possibile alla luce dei principi generali del diritto internazionale, in particolare delle norme del diritto internazionale umanitario, che svolgono un ruolo indispensabile e universalmente riconosciuto nel mitigare la ferocia e la disumanità dei conflitti armati. In una zona di conflitto internazionale gli Stati contraenti hanno l'obbligo di proteggere la vita delle persone che non partecipano, o che hanno cessato di partecipare, alle ostilità. Ciò si estende anche alla fornitura di assistenza medica ai feriti; se dei combattenti sono deceduti, o morti in conseguenza delle ferite riportate, il principio di responsabilità esige che si disponga in maniera appropriata delle salme e che le autorità raccolgano e forniscano informazioni in ordine all'identità e alla sorte degli interessati, o che esse consentano a organismi quali il Comitato internazionale della Croce rossa di svolgere tale compito (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 185). Pertanto, anche in situazioni di conflitto armato internazionale, continuano ad applicarsi le garanzie previste dalla Convenzione, benché interpretate nel contesto delle disposizioni del diritto internazionale umanitario (*Hassan c. Regno Unito* [GC], § 104).

5. Scomparsa

a. Morte presunta

124. Qualora una persona sia in buona salute al momento dell'arresto ma presenti lesioni al momento della scarcerazione lo Stato ha l'obbligo di fornire una spiegazione plausibile delle modalità con cui sono state cagionate tali lesioni, qualora non lo faccia sorge una questione ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. Analogamente, l'articolo 5 impone allo Stato l'obbligo di rendere conto di dove si trovi ogni persona arrestata, che è stata in tal modo posta sotto il controllo delle autorità. La circostanza che, qualora le autorità non forniscano una spiegazione plausibile della sorte di un detenuto, in assenza di una salma, possano sorgere questioni anche ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione dipende da tutte le circostanze della causa, e in particolare dall'esistenza di sufficienti prove indiziarie, basate su elementi concreti, che consentano di concludere, in conformità al livello di prova prescritto, che si debba presumere che il detenuto sia deceduto nel corso della detenzione (*Timurtaş c. Turchia*, § 82).

125. A tale riguardo, il periodo di tempo trascorso dal momento in cui la persona è stata posta in detenzione, pur non essendo di per sé determinante, è un importante fattore di cui si deve tener conto. Si deve ammettere che quanto più tempo trascorre senza notizie del detenuto, tanto più è probabile che egli sia deceduto. Il decorso del tempo può pertanto, in una certa misura, incidere sulla rilevanza da attribuire ad altri elementi delle prove indiziarie prima che si possa concludere per la morte presunta dell'interessato. A tale proposito la Corte ritiene che tale situazione dia luogo a questioni che eccedono la semplice detenzione irregolare in violazione dell'articolo 5. Tale interpretazione è in linea con l'effettiva protezione del diritto alla vita garantito dall'articolo 2, che è una delle disposizioni più fondamentali della Convenzione (*Taniş e altri c. Turchia*, § 201).

126. A ogni modo tale presunzione di morte non è automatica e si può raggiungere soltanto dopo aver esaminato le circostanze della causa, tra le quali un elemento rilevante è rappresentato dal tempo trascorso dal momento in cui la persona è stata vista viva o si sono avute sue notizie (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 143; *Aslakhanova e altri c. Russia*, § 100).

127. Inoltre, la constatazione del coinvolgimento dello Stato nella scomparsa di una persona non costituisce una *condicio sine qua non* al fine di stabilire se si possa presumere che la persona sia deceduta; in alcune circostanze la scomparsa di una persona può essere di per sé ritenuta un pericolo per la vita (*Medova c. Russia*, § 90).

128. Per esempio, nel contesto del conflitto in Cecenia, la Corte ha concluso che quando una persona è detenuta da militari non identificati, senza che sia successivamente ammessa tale detenzione, tale situazione può essere considerata una minaccia per la vita (*Baysayeva c. Russia*, § 119; *Beksultanova c. Russia*, § 83).

129. Analogamente, la Corte ha ritenuto che la scomparsa di una persona nella Turchia sud-orientale tra il 1992 e il 1996 potesse essere considerata una minaccia per la vita (*Osmanoğlu c. Turchia*, §§ 57-58; *Meryem Çelik e altri c. Turchia*, § 58), in particolare se le autorità sospettavano che tale persona facesse parte del PKK (*Enzile Özdemir c. Turchia*, § 45).

b. Responsabilità dello Stato per la morte presunta

130. Quando la Corte ritiene che sia stato accertato oltre ogni ragionevole dubbio che si debba presumere che la persona scomparsa sia deceduta a seguito della sua detenzione non riconosciuta dagli agenti dello Stato, lo Stato è considerato responsabile. Poiché tali circostanze non forniscono alcuna giustificazione basata sui motivi elencati dall'articolo 2 § 2 della Convenzione, la Corte ritiene che il Governo convenuto sia responsabile della morte presunta della persona scomparsa (*Akdeniz e altri c. Turchia*, § 101; *Orhan c. Turchia*, § 331; *İpek c. Turchia*, § 168; *Bazorkina c. Russia*, § 111; *Magomadov c. Russia*, § 99; *Meryem Çelik e altri c. Turchia*, § 60; *Mikiyeva e altri c. Russia*, § 160; *Kushtova e altri c. Russia (n. 2)*, § 83; e, per contro, *Tahsin Acar c. Turchia* [GC], §§ 217-219; *Nesibe Haran c. Turchia*, § 68; *Shafiyeva c. Russia*, § 79; *Kagirov c. Russia*, § 97).

c. Responsabilità dello Stato di proteggere il diritto alla vita

131. La scomparsa di una persona in circostanze pericolose per la vita impone allo Stato, ai sensi dell'obbligo positivo inerente all'articolo 2 della Convenzione, di adottare misure operative per proteggere il diritto alla vita della persona scomparsa (*Koku c. Turchia*, § 132; *Osmanoğlu c. Turchia*, § 75).

132. A tale riguardo un'eventuale negligenza manifestata dalle autorità inquirenti o di vigilanza a fronte di minacce reali e imminenti per la vita di una specifica persona, provenienti da agenti dello Stato che agiscono al di fuori dei loro doveri istituzionali, può comportare la violazione dell'obbligo positivo di proteggere la vita (*Gongadze c. Ucraina*, § 170; *Turluyeva c. Russia*, §§ 100-101).

6. Uccisioni commesse da agenti dello Stato in qualità di privati

133. Gli Stati contraenti sono responsabili ai sensi della Convenzione delle violazioni dei diritti umani causate da atti commessi dai loro agenti nello svolgimento dei loro doveri (*Krastanov c. Bulgaria*, § 53). L'attribuzione della qualità di agente dello Stato ai fini della Convenzione è determinata in base a una moltitudine di criteri, uno dei quali è funzionale (*Fergec c. Croazia*, § 36). La Corte ha inoltre ritenuto che qualora la condotta di un agente dello Stato sia illegale, la questione di sapere se gli atti contestati possano essere attribuiti allo Stato richiede la valutazione della totalità delle circostanze e l'esame della natura e delle circostanze della condotta in questione (*Sašo Gorgiev c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, §§ 47-48).

134. In particolare, la Corte ha concluso che gli Stati, in linea di massima, non sono direttamente responsabili delle uccisioni o delle lesioni commesse da agenti dello Stato in qualità di privati, tranne qualora tali agenti, a prescindere dal fatto che fossero o meno in servizio all'epoca dei fatti, nel commettere l'atto illecito in questione, abbiano utilizzato la loro posizione almeno con la complicità o l'acquiescenza delle autorità (*Enukidze e Girgvliani c. Georgia*, § 290; *Kotelnikov c. Russia*, § 93; *Fergec c. Croazia*, § 36).

135. Tuttavia, in tali circostanze, rimane l'obbligo per lo Stato di adottare misure adeguate per salvaguardare la vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione (si veda, per esempio, l'approccio adottato nella causa *Gorovenky e Bugara c. Ucraina*, §§ 31-40).

136. In una recente causa concernente un ufficiale azero che aveva ucciso un ufficiale armeno e minacciato di uccidere un altro soldato armeno mentre partecipava a un corso tenuto dalla NATO a Budapest, la Corte ha ritenuto che l'Azerbaigian non potesse essere considerato responsabile degli atti in questione. A tale riguardo ha attribuito decisiva importanza al fatto che l'uccisore non avesse

agito nell'esercizio dei suoi doveri ufficiali o per ordine dei suoi superiori. La Corte ha inoltre rigettato i rilievi dei ricorrenti basati sull'articolo 11 del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato per atti internazionalmente illeciti dell'ONU: benché le misure adottate dal Governo azero dimostrassero palesemente la sua "approvazione" e il suo "sostegno" agli atti criminosi commessi dall'autore del reato, non era stato dimostrato in maniera convincente che l'Azerbaijan avesse "riconosciuto" e "adottato" "in maniera chiara e inequivocabile" gli atti dell'uccisore "come propri", assumendo in tal modo, direttamente ed espressamente, la responsabilità dell'effettiva uccisione di una vittima e del tentato omicidio dell'altra (*Makuchyan e Minasyan c. Azerbaijan e Ungheria*, §§ 111-118).

137. Per contro, in una causa concernente l'uccisione di un dissidente politico russo che aveva defezionato nel Regno Unito mediante la somministrazione di una forte dose di polonio 210, la Corte, data la sussistenza di prove plausibili del coinvolgimento dello Stato, che il Governo convenuto non aveva confutato, ha concluso che i due cittadini russi, che secondo l'inchiesta interna nel Regno Unito erano gli autori del reato, avevano agito in qualità di agenti dello Stato e che, pertanto, l'atto lamentato era attribuibile alla Russia (*Carter c. Russia**, §§ 162-169).

IV. Obblighi procedurali

Articolo 2 § 1 della Convenzione

“1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. (...)”

Parole chiave

Indagine effettiva (2-1)

A. Portata degli obblighi procedurali

138. Gli obblighi procedurali dello Stato sono stati formulati la prima volta nel contesto del ricorso alla forza letale da parte di agenti dello Stato in cui la Corte ha ritenuto che la proibizione giuridica generale dell'uccisione arbitraria da parte di agenti dello Stato sarebbe stata inefficace, in pratica, in assenza di una procedura di esame della legittimità del ricorso alla forza letale da parte di autorità statali. La Corte ha sottolineato che l'obbligo di proteggere il diritto alla vita ai sensi di questa disposizione, unitamente al dovere generale degli Stati, ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di “riconosc[ere] a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel[la] (...) Convenzione”, esige implicitamente che debba esservi qualche forma di indagine ufficiale effettiva qualora delle persone siano state uccise in conseguenza dell'uso della forza da parte, *inter alios*, di agenti dello Stato (*McCann e altri c. Regno Unito*, § 161).

139. A decorrere da quel momento la Corte ha ammesso che tale obbligo sorge in varie situazioni in cui una persona ha subito lesioni pericolose per la vita, è deceduta o è scomparsa in circostanze violente o sospette, a prescindere dal fatto che i presunti responsabili siano agenti dello Stato, privati cittadini, ignoti, o le stesse vittime (si veda, per esempio, in ordine alla violenza tra detenuti: *Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito*, § 69 agli omicidi commessi da detenuti che beneficiavano di un programma di liberazione anticipata o di reinserimento sociale: *Maiorano e altri c. Italia*, §§ 123-26; agli omicidi di personalità di rilievo: *Kolevi c. Bulgaria*, §§ 191-215; alla violenza domestica: *Opuz c. Turchia*, §§ 150-150; a scomparse o decessi sospetti: *Iorga c. Moldavia*, § 26; *Tahsin Acar c. Turchia* [GC], § 226; al suicidio: *Trubnikov c. Russia*; *Mosendz c. Ucraina*, § 92; *Vasilca c. Repubblica di Moldavia*, § 28).

Ciò discende dall'articolo 2, che impone allo Stato l'obbligo di garantire il diritto alla vita predisponendo efficaci disposizioni penali per scoraggiare la commissione di reati contro la persona, sostenute da meccanismi di applicazione della legge finalizzati alla prevenzione, alla repressione e alla punizione delle violazioni di tali disposizioni. Tale obbligo esige implicitamente che debba essere prevista qualche forma di indagine ufficiale effettiva qualora vi sia motivo di ritenere che una persona abbia riportato lesioni pericolose per la vita in circostanze sospette, anche qualora il presunto autore dell'aggressione fatale non sia un agente dello Stato (*Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia* [GC], § 171).

140. La Corte ha inoltre esteso la portata di tale obbligo alle circostanze in cui una persona ha subito lesioni pericolose per la vita, o sono avvenuti decessi in circostanze potenzialmente in grado di comportare la responsabilità dello Stato per presunta negligenza (si veda, per esempio, nel contesto della sanità: *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], § 214; e degli incidenti stradali: *Anna Todorova c. Bulgaria*, § 72). In tali cause la Corte ha ritenuto che si debba considerare che anche l'articolo 2 della Convenzione imponga allo Stato di predisporre un sistema giudiziario efficace e indipendente in modo da assicurare strumenti giuridici in grado di accertare i fatti, obbligare i responsabili a rispondere, e fornire adeguata riparazione alla vittima (*Sinim c. Turchia*, § 59;

Ciechońska c. Polonia, § 66). In tali cause la Corte ha trasposto, con alcuni adattamenti e una certa gradualità, i principi generali concernenti l'obbligo di indagare, in particolare gli standard minimi richiesti².

141. Quando la vittima di un'aggressione mortale è un agente dello Stato che stava svolgendo i propri doveri ufficiali la Corte ha sottolineato che l'obbligo procedurale dello Stato impone un'indagine supplementare per stabilire se atti o omissioni dovuti a negligenza commessi da funzionari abbiano direttamente contribuito a tale decesso (*Ribcheva e altri c. Bulgaria*, §§ 125-130).

B. Relazione tra l'aspetto sostanziale e quello procedurale

142. La giurisprudenza della Corte ha ritenuto che l'obbligo dello Stato di svolgere un'indagine effettiva sia un obbligo inerente all'articolo 2, il quale esige, *inter alia*, che il diritto alla vita sia "protetto dalla legge". Benché l'inosservanza di tale obbligo possa avere conseguenze per il diritto tutelato dall'articolo 13, l'obbligo procedurale di cui all'articolo 2 è considerato un obbligo distinto (*İlhan c. Turchia* [GC], §§ 91-92; *Šilih c. Slovenia* [GC], §§ 153-154). Ciò può dare luogo alla constatazione di "un'ingerenza" distinta e indipendente. Tale conclusione deriva dal fatto che la Corte ha costantemente esaminato la questione degli obblighi procedurali separatamente da quella dell'osservanza degli obblighi sostanziali (e, se appropriato, ha riscontrato la distinta violazione dell'articolo 2 a tale titolo) e dal fatto che, in diverse occasioni, è stata dedotta la violazione dell'obbligo procedurale di cui all'articolo 2, in assenza di doglianze in ordine al suo aspetto sostanziale (*Armani Da Silva c. Regno Unito* [GC], § 231).

C. Finalità dell'indagine

143. Ai sensi dell'articolo 2 l'essenziale finalità è garantire l'effettiva attuazione della legislazione interna che salvaguarda il diritto alla vita e, nei casi riguardanti agenti o organi dello Stato, garantire che essi rispondano dei decessi che avvengono nell'ambito della loro responsabilità (*Hugh Jordan c. Regno Unito*, § 105; *Nachova e altri c. Bulgaria* [GC], § 110; *Al-Skeini e altri c. Regno Unito* [GC], § 163).

D. Forma dell'indagine

144. La forma di indagine che soddisfa le finalità di cui all'articolo 2 può variare a seconda delle circostanze. Tuttavia, qualunque sia la modalità adottata, le autorità devono procedere d'ufficio qualora la questione sia stata portata alla loro attenzione. Non possono rimettersi all'iniziativa dei congiunti chiedendo loro di presentare una formale denuncia o di assumersi la responsabilità di svolgere una procedura di indagine (*Al-Skeini e altri c. Regno Unito* [GC], § 165).

145 Nel contesto di uccisioni commesse asseritamente da agenti dello Stato o con la loro collusione, nell'esame dell'osservanza da parte dello Stato dei suoi obblighi procedurali ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, non si può tenere conto dei procedimenti civili instaurati per iniziativa dei congiunti e non delle autorità, che non prevedono l'individuazione o la punizione dei presunti colpevoli (*Hugh Jordan c. Regno Unito*, § 141) in quanto, in tali casi, l'obbligo procedurale dello Stato ai sensi dell'articolo 2 non può essere soddisfatto semplicemente mediante la concessione di un risarcimento (*McKerr c. Regno Unito* (dec.), § 121; *Bazorkina c. Russia*, § 117; *Al-Skeini e altri c. Regno Unito* [GC], § 165).

146. La Corte ha spiegato che ciò avviene in quanto nei casi di omicidio l'interpretazione secondo la quale l'articolo 2 comporta l'obbligo di condurre un'indagine ufficiale è giustificata non soltanto perché le accuse riguardanti un simile reato danno luogo normalmente a una responsabilità penale, ma anche perché spesso, in pratica, nel contesto di uccisioni commesse asseritamente da agenti dello

2. Si veda la Sezione relativa agli Obblighi procedurali in ordine a decessi o a gravi lesioni.

Stato o con la loro collusione, le vere circostanze del decesso sono, o possono essere note per lo più soltanto a funzionari o ad autorità statali, e quindi l'instaurazione di un appropriato procedimento interno, quale l'azione penale, un procedimento disciplinare o un procedimento che consente alle vittime e alle loro famiglie di esperire i ricorsi disponibili, è subordinata allo svolgimento di un'adeguata indagine ufficiale (*Makaratzis c. Grecia* [GC], § 73; *Khashiyev e Akayeva c. Russia*, §§ 120-121).

E. Natura e grado dell'esame

147. La natura e il grado dell'esame che soddisfa la soglia minima di efficacia dell'indagine dipendono dalle circostanze del particolare caso e devono essere valutati sulla base di qualsiasi fatto rilevante, tenendo conto delle realtà pratiche del lavoro investigativo (*Centro per le risorse giuridiche per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania* [GC], § 147 Non è possibile ridurre la varietà di situazioni che possono verificarsi a un semplice elenco di controllo di atti investigativi o ad altri criteri semplificati (*Velikova c. Bulgaria*, § 80).

148. Quando un decesso sospetto è stato causato per mano di un agente dello Stato, le competenti autorità interne devono svolgere un esame particolarmente rigoroso della conseguente indagine (*Enukidze e Girgvliani c. Georgia*, § 277; *Armani Da Silva c. Regno Unito* [GC], § 234)).

149. Nel contesto delle scomparse, dato il fatto che una scomparsa costituisce un fenomeno distinto, caratterizzato da una continua situazione di incertezza e di assenza di spiegazioni, in cui non sono fornite informazioni, o in cui può persino esservi un deliberato occultamento o offuscamento di quanto accaduto e tale situazione si protrae spesso nel tempo, prolungando il tormento dei congiunti della vittima con un elemento distintivo aggiuntivo, ovvero il successivo rifiuto di comunicare dove si trovi la persona scomparsa e la sua sorte, che dà luogo a una situazione continua. Pertanto, in tali casi, l'obbligo procedurale persiste potenzialmente fino a quando non è comunicata la sorte della persona; la persistente inosservanza dell'obbligo di svolgere l'indagine prescritta è considerata una violazione continua, anche nel caso in cui si possa infine presumere il decesso (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 148).

150. In caso di uccisione su commissione, la Corte ha ritenuto che l'indagine non potesse essere considerata adeguata in assenza di autentici e seri sforzi investigativi finalizzati a individuare il mandante del reato, ovvero la persona o le persone che avevano commissionato l'assassinio. In tali casi, l'esame svolto dalle autorità interne doveva essere finalizzato ad andare oltre l'identificazione dell'esecutore materiale (*Mazepa e altri c. Russia*, §§ 75-79).

151. Nel caso in cui la vittima dell'uccisione sia un giornalista, la Corte, rinviando alla Raccomandazione CM/Rec (2016)4 sulla tutela del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti e degli altri operatori dei media, ha ritenuto che fosse della massima importanza verificare l'eventuale nesso tra il reato e l'attività professionale del giornalista (*Mazepa e altri c. Russia*, § 73).

F. Requisiti dell'indagine

1. Indipendenza

152. Perché un'indagine su un'uccisione asseritamente illegale commessa da agenti dello Stato sia effettiva, si può in generale ritenere necessario che le persone responsabili dell'indagine e del suo svolgimento siano indipendenti dalle persone implicate nei fatti. Ciò significa non soltanto che non devono sussistere rapporti gerarchici o istituzionali, ma anche che deve esservi un'indipendenza pratica. Quello che è in gioco in ciò non è niente di meno che la fiducia pubblica nel monopolio statale dell'uso della forza (*Armani Da Silva c. Regno Unito* [GC], § 232).

153. I requisiti dell'articolo 2 esigono un esame concreto dell'indipendenza dell'indagine nella sua interezza e non una valutazione astratta (*Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia* [GC], § 222).

154. Inoltre, l'articolo 2 non esige che le persone e gli organi responsabili dell'indagine godano di un'indipendenza assoluta, ma piuttosto che siano sufficientemente indipendenti dalle persone e dalle strutture la cui responsabilità è verosimilmente coinvolta. L'adeguatezza del grado di indipendenza è valutata alla luce di tutte le circostanze, che sono necessariamente specifiche in ciascuna causa (*ibid.*, § 223).

155. Tuttavia, qualora sia messa in discussione l'indipendenza prevista dalla legge o istituzionale, tale situazione, benché non determinante, richiede un esame più rigoroso da parte della Corte al fine di accertare se l'indagine sia stata svolta in modo indipendente. Qualora sorga una questione concernente l'indipendenza e l'imparzialità di un'indagine, l'approccio corretto consiste nell'esaminare se e in quale misura la circostanza contestata abbia compromesso l'efficacia dell'indagine e la sua capacità di fare luce sulle circostanze del decesso e di punire i responsabili (*ibid.*, § 224).

156. A tale riguardo, la Corte ha sottolineato che i Pubblici Ministeri fanno inevitabilmente affidamento sulla Polizia per ottenere informazioni e sostegno, e che ciò non è di per sé sufficiente per concludere che essi non siano sufficientemente indipendenti dalla Polizia. Sorgono piuttosto problemi qualora un pubblico ministero abbia uno stretto rapporto di lavoro con una particolare forza di Polizia (*Ramsahai e altri c. Paesi Bassi* [GC], § 344).

157. La Corte ha riscontrato la mancanza di indipendenza nelle indagini qualora, per esempio, gli investigatori:

- fossero potenziali sospetti (*Bektaş e Özalp c. Turchia*, § 66; *Orhan c. Turchia*, § 342);
- fossero diretti colleghi delle persone sottoposte a indagini o suscettibili di esserlo (*Ramsahai e altri c. Paesi Bassi* [GC], §§ 335-341; *Emars c. Lettonia*, §§ 85 e 95);
- avessero un rapporto gerarchico con i potenziali sospetti (*Şandru e altri c. Romania*, § 74; *Enukidze e Girgvliani c. Georgia*, §§ 247 et seq.).

158. In alcuni casi la Corte ha interpretato specifici atti degli organi investigativi come se indicassero la mancanza di indipendenza, per esempio,

- la mancata applicazione di alcune misure che avrebbero chiarito le circostanze della causa (*Sergey Shevchenko c. Ucraina*, §§ 72-73);
- l'eccessiva importanza attribuita alle dichiarazioni degli indagati (*Kaya c. Turchia*, § 89);
- il mancato approfondimento di alcune ovvie e necessarie linee di indagine (*Oğur c. Turchia* [GC], §§ 90-91);
- l'inerzia (*Rupa c. Romania (n. 1)*, §§ 123-124).

159. La Corte non ha riscontrato problemi di indipendenza dell'indagine nelle seguenti circostanze:

- il semplice fatto che gli investigatori e gli indagati condividessero l'alloggio nel particolare contesto di operazioni militari condotte all'estero (*Jaloud c. Paesi Bassi* [GC], § 189);
- nel caso in cui il tribunale militare che svolgeva il riesame dell'indagine non godeva di piena indipendenza sul piano normativo ma non sussistevano rapporti diretti di natura gerarchica, istituzionale o di altro tipo tra tale organo e il principale potenziale sospetto, e la specifica condotta di tale tribunale non denotava mancanza di indipendenza o di imparzialità nella conduzione dell'indagine (*Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia* [GC], § 254).

2. Adeguatezza

160. Perché sia "effettiva" nel senso in cui tale espressione deve essere intesa nel contesto dell'articolo 2 della Convenzione, l'indagine su un decesso che comporta la responsabilità della Parte

contraente ai sensi di tale articolo deve essere innanzitutto adeguata (*Ramsahai e altri c. Paesi Bassi* [GC], § 324). Ciò significa che deve consentire di determinare se la forza utilizzata fosse o meno giustificata date le circostanze e di individuare, e - se del caso - punire i responsabili (*Armani Da Silva c. Regno Unito* [GC], § 243). Non si tratta di un obbligo di risultato, bensì di mezzi (*Tahsin Acar c. Turchia* [GC], § 223; *Jaloud c. Paesi Bassi* [GC], § 186).

161. Le autorità devono adottare tutte le misure ragionevoli in loro potere per procurarsi le prove relative all'incidente, comprese, *inter alia*, le deposizioni di testimoni oculari, le prove medico-legali e, se opportuno, un'autopsia che fornisca un resoconto completo e accurato delle lesioni e un'analisi obiettiva dei risultati clinici, compresa la causa del decesso. (*Armani Da Silva c. Regno Unito* [GC], § 233). A tale proposito, la Corte ha ritenuto che in alcune circostanze un'indagine effettiva possa richiedere l'esumazione delle salme dei defunti, anche qualora la famiglia si opponga (*Solska e Rybicka c. Polonia*, §§ 120-121). Inoltre, qualora agenti dello Stato abbiano fatto ricorso alla forza, l'indagine deve essere effettiva anche nel senso che deve consentire di determinare se la forza utilizzata fosse o meno giustificata (*Armani Da Silva c. Regno Unito* [GC], § 233). Qualsiasi carenza dell'indagine che comprometta la sua capacità di accertare la causa del decesso o la persona o le persone responsabili rischia di violare tale requisito (*Al-Skeini e altri c. Regno Unito* [GC], § 166).

162. In particolare, le conclusioni dell'indagine devono essere fondate su un'analisi approfondita, obiettiva e imparziale di tutti gli elementi rilevanti. Trascurare di seguire una linea di indagine di evidente importanza compromette in misura determinante la capacità dell'indagine di accertare le circostanze del caso e l'identità dei responsabili (*Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia* [GC], § 175).

163. La Corte ha ritenuto l'indagine inadeguata quando, per esempio:

- l'indagine su una sparatoria con esito fatale a opera della Polizia, avvenuta nel corso di un tentativo di arresto, è stata compromessa da carenze quali il mancato rilevamento delle tracce di polvere da sparo sulle mani degli agenti in questione; la mancata ricostruzione dell'incidente; il mancato esame delle armi e delle munizioni degli agenti; la mancanza di un'adeguata documentazione fotografica del trauma causato al corpo della vittima dal proiettile fatale; la mancata separazione degli agenti coinvolti nell'incidente prima del loro interrogatorio (*Ramsahai e altri c. Paesi Bassi* [GC], §§ 326-332);
- l'indagine medico-legale è stata carente (*Tanli c. Turchia*, § 153);
- le autorità hanno accettato la versione dei fatti presentata dagli agenti dello Stato accusati senza ascoltare nessun altro testimone (*Özalp e altri c. Turchia*, § 45) oppure hanno fatto grande affidamento sul rapporto redatto da essi (*İkincisoym c. Turchia*, § 78);
- non è stato esaminato il registro di volo che costituiva un elemento fondamentale per l'eventuale individuazione e perseguimento dei responsabili del bombardamento di villaggi civili da parte di aerei militari (*Benzer e altri c. Turchia*, § 196);
- l'indagine relativa all'omicidio su commissione di una giornalista investigativa si è concentrata su un'unica linea di indagine, trascurando le altre ipotesi (*Mazepa e altri c. Russia*, §§ 77-79).

164. Per contro, la Corte, tenuto conto delle varie misure adottate dalle autorità interne, non ha riscontrato problemi di inadeguatezza delle indagini nelle seguenti cause:

- *Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia* [GC], § 209, concernente l'indagine sul decesso del figlio e fratello dei ricorrenti nel corso del servizio militare;
- *Armani Da Silva c. Regno Unito* [GC], § 286, concernente l'indagine sugli spari fatali che avevano causato il decesso di una persona ritenuta erroneamente un sospetto terrorista;
- *Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], § 309, concernente l'indagine sul ferimento a morte di un manifestante da parte di un membro delle forze di sicurezza nel corso di un vertice del G8;
- *Palić c. Bosnia-Erzegovina*, §§ 64-66, concernente l'indagine sulla scomparsa del marito della ricorrente nel corso della guerra in Bosnia-Erzegovina.

3. Sollecitudine e ragionevole rapidità

165. L'articolo 2 esige che le indagini siano svolte sollecitamente (*Armani Da Silva c. Regno Unito* [GC], § 237) e con ragionevole rapidità (*Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], § 305).

166. La Corte ammette che possano esservi ostacoli o difficoltà che in particolari situazioni impediscono il progresso di un'indagine, ma ritiene che possa essere generalmente considerata essenziale una rapida risposta da parte delle autorità in indagini concernenti l'uso della forza letale, al fine di mantenere la fiducia pubblica nell'aderenza delle autorità allo stato di diritto ed evitare qualsiasi parvenza di collusione o di tolleranza di atti illeciti (*Al-Skeini e altri c. Regno Unito* [GC], § 167; *Tahsin Acar c. Turchia* [GC], § 224; *Armani Da Silva c. Regno Unito* [GC], § 237).

167. La Corte osserva che il decorso del tempo può non soltanto compromettere un'indagine, bensì anche compromettere definitivamente la possibilità che sia completata (*Mocanu e altri c. Romania* [GC], § 337).

168. La Corte ha ritenuto che le autorità interne non avessero indagato con sufficiente sollecitudine e ragionevole rapidità, *inter alia*, nelle seguenti cause:

- *Kelly e altri c. Regno Unito*, § 136: l'istruttoria relativa all'uccisione dei congiunti dei ricorrenti nel corso di un'operazione condotta dalle forze di sicurezza otto anni dopo i decessi;
- *Nafiyе Çetin e altri c. Turchia*, § 42: il procedimento penale instaurato per chiarire i fatti e individuare e punire i responsabili del decesso di un congiunto che si trovava in stato di fermo di polizia è rimasto pendente per quasi quindici anni;
- *Mocanu e altri c. Romania* [GC], § 348: l'indagine relativa all'uccisione del Sig. Mocanu nel corso delle manifestazioni del 1990 contro il regime romeno è rimasta pendente, nel complesso, per oltre ventitré anni;
- *Hemsworth c. Regno Unito*, § 74: l'indagine è iniziata tredici anni dopo l'uccisione dei congiunti dei ricorrenti, commessa asseritamente dalle forze di sicurezza nell'Irlanda del Nord;
- *Jelić c. Croazia*, § 91: l'indagine relativa al sequestro e all'uccisione del marito della ricorrente avvenuto nel 1991 ha subito inspiegabili ritardi;
- *Mazepa e altri c. Russia*, § 81: l'indagine relativa all'uccisione su commissione di una giornalista investigativa, in particolare per quanto riguardava l'identità dei mandanti, era ancora pendente dopo oltre undici anni.

169. La Corte, tuttavia, non ha ritenuto, in casi riguardanti uccisioni commesse asseritamente da Hezbollah, che la durata dell'indagine e/o del successivo procedimento penale li inficiasse. Prendendo atto della natura del reato, un'uccisione commessa da autore ignoto, e degli sforzi necessari per smantellare un'organizzazione criminale, la Corte ha ritenuto che le indagini relative a tali casi, benché molto lunghe, non fossero inefficaci e che non si potesse affermare che le autorità non avevano agito in relazione alle uccisioni dei congiunti dei ricorrenti (*Bayrak e altri c. Turchia*, §§ 54-55; *Adiyaman c. Turchia* (dec.)). Si vedano altresì, nel contesto di indagini relative a decessi e scomparse avvenuti nel corso di un conflitto armato, le cause, *Palić c. Bosnia-Erzegovina*, § 70; *Zdjelar e altri c. Croazia*, §§ 91-94.

4. Esame pubblico e partecipazione dei congiunti

170. L'indagine e i suoi risultati devono essere caratterizzati da un sufficiente livello di esame pubblico al fine di assicurare la responsabilità dell'operato sia praticamente che teoricamente. Tale requisito non giunge, tuttavia, a imporre la pubblicità di qualsiasi aspetto di tutti i procedimenti che seguono a un'indagine su un decesso violento, in quanto la divulgazione o, per esempio, la pubblicazione di rapporti di polizia e di materiale relativo all'indagine possono comportare questioni delicate con possibili effetti pregiudizievoli per privati cittadini o altre indagini e, pertanto, non possono essere ritenute un obbligo che discende automaticamente dall'articolo 2 della Convenzione. Il grado di esame

pubblico richiesto può variare da un caso all'altro (*Ramsahai e altri c. Paesi Bassi* [GC], § 353; *Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], § 304).

171. Tuttavia, in tutti i casi, i congiunti della vittima devono partecipare alla procedura nella misura necessaria a salvaguardare i loro legittimi interessi (*Al-Skeini e altri c. Regno Unito* [GC], § 167). Ciò non significa che le autorità investigative debbano soddisfare ogni richiesta di specifiche misure investigative presentata da un congiunto nel corso delle indagini (*Ramsahai e altri c. Paesi Bassi* [GC], § 348; *Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], § 304). Inoltre l'assenza di un pubblico esame delle indagini di polizia può essere compensata fornendo alla popolazione o ai congiunti della vittima l'accesso necessario durante altre fasi della procedura (*Hugh Jordan c. Regno Unito*, § 121).

172. La Corte ha concluso che l'indagine non era accessibile ai congiunti o che non consentiva un adeguato esame pubblico qualora:

- la famiglia della vittima non avesse avuto accesso all'indagine o agli atti giudiziari (*Oğur c. Turchia* [GC], § 92) oppure non fosse stata informata di significativi sviluppi dell'indagine (*Betayev e Betayeva c. Russia*, § 88; si veda altresì *Boychenko c. Russia*, § 99 in cui alla ricorrente non era stata riconosciuta la qualità di vittima ed ella non era stata informata degli atti dell'indagine);
- la moglie della vittima non avesse ricevuto informazioni sui progressi dell'indagine; non avesse potuto esaminare adeguatamente il fascicolo e non avesse ricevuto il verbale delle deposizioni dei testimoni o di altri atti procedurali (*Mezhiyeva c. Russia*, § 75);
- il padre della vittima non fosse stato informato della decisione di non procedere penalmente (*Güleç c. Turchia*, § 82);
- la partecipazione dei congiunti all'indagine fosse stata subordinata alla presentazione di una denuncia da parte di essi unitamente alla domanda di costituzione di parte civile (*Slimani c. Francia*, § 47);
- le autorità inquirenti avessero tentato di negare ai ricorrenti gli atti dell'indagine (*Benzer e altri c. Turchia*, § 193);
- il padre della persona deceduta non avesse avuto accesso agli atti del fascicolo dell'indagine penale o dell'indagine amministrativa e fosse stato informato del decesso del figlio soltanto dopo che era stata effettuata l'autopsia, sebbene la salma del defunto fosse stata identificata precedentemente (*Fountas c. Grecia*, § 96);
- Totale mancanza di pubblicità e di coinvolgimento delle ricorrenti nelle due indagini interne del Ministero degli affari interni relative al decesso del loro congiunto, un agente di polizia ucciso da un individuo pericoloso nel corso di un'operazione di polizia, che aveva influito sulla loro possibilità di proporre un'azione risarcitoria (*Ribcheva e altri c. Bulgaria*, §§ 146-147).

173. La Corte non ha riscontrato problemi di accessibilità dell'indagine ai congiunti o alla popolazione nelle seguenti cause:

- *Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], § 315, concernente l'indagine sul ferimento a morte di un manifestante da parte di un membro delle forze di sicurezza nel corso del vertice del G8;
- *Bubbins c. Regno Unito*, § 161, in cui il fratello della ricorrente era stato ucciso nel suo appartamento da agenti di polizia dopo un assedio durato due ore;
- *Palić c. Bosnia-Erzegovina*, § 69, concernente l'indagine sulla scomparsa del marito della ricorrente durante la guerra in Bosnia-Erzegovina;
- *Waresiak c. Polonia*, § 95, concernente le restrizioni applicabili ai congiunti della vittima in un procedimento penale nei confronti di un minore.

G. Questioni connesse all'azione penale, alle sanzioni e al risarcimento

174. Non sussiste il diritto di ottenere il perseguimento o la condanna o l'inflizione di una particolare pena, e il fatto che un'indagine si concluda senza risultati concreti, o soltanto con risultati limitati non è indicativo di alcuna carenza della stessa (*Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], § 306). Alla data attuale la Corte non ha mai censurato una decisione relativa all'azione penale che scaturiva da un'indagine conforme all'articolo 2 sotto tutti gli altri profili, né ha imposto al tribunale interno competente di richiedere lo svolgimento di un procedimento penale qualora esso avesse adottato un ponderato parere secondo il quale l'applicazione delle pertinenti disposizioni penali ai fatti noti non avrebbe comportato una condanna (*Hanan c. Germania* [GC], § 210).

175. Tuttavia, gli obblighi derivanti dall'aspetto procedurale dell'articolo 2 eccedono la fase dell'indagine ufficiale. Pertanto, se l'indagine ha dato luogo all'instaurazione di un procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, il procedimento globale, compresa la fase del processo, deve soddisfare i requisiti dell'obbligo positivo di proteggere la vita mediante la legge (*Öneryıldız c. Turchia* [GC], § 95; *Ali e Ayşe Duran c. Turchia*, § 61).

176. A tale proposito, la Corte rammenta che normalmente si deve ritenere che un processo penale accusatorio, celebrato da un giudice indipendente e imparziale, fornisca le più forti garanzie di efficacia della procedura al fine dell'accertamento dei fatti e dell'attribuzione della responsabilità penale (*McKerr c. Regno Unito* (dec.), § 134). Ciononostante, non si può escludere, per esempio, che i vizi di un'indagine possano compromettere in maniera fondamentale la capacità di un tribunale di determinare la responsabilità di un decesso (*Ağdaş c. Turchia*, § 102).

177. La Corte concede un sostanziale rispetto ai tribunali nazionali nella scelta delle sanzioni appropriate da infliggere per il maltrattamento e l'omicidio commessi da agenti dello Stato, essa deve tuttavia esercitare un certo potere di controllo e intervenire nei casi di manifesta sproporzione tra il reato commesso e la sanzione inflitta (*Armani Da Silva c. Regno Unito* [GC], § 285).

178. Per esempio, la Corte ha sottolineato che difficilmente si possono considerare soddisfatti gli obblighi procedurali derivanti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione qualora un'indagine termini per prescrizione della responsabilità penale derivante da inerzia delle autorità (*Associazione "21 dicembre 1989" e altri c. Romania*, § 144).

179. Analogamente, nel contesto di un decesso a seguito di maltrattamenti inflitti da agenti dello Stato, la Corte ha ritenuto che la sospensione dell'esecuzione delle pene detentive inflitte agli agenti di Polizia condannati fosse paragonabile a una parziale amnistia e che tali misure, ai sensi della sua giurisprudenza, non potessero essere considerate ammissibili in quanto, conseguentemente, gli agenti condannati avevano goduto di una virtuale impunità malgrado la loro condanna (*Ali e Ayşe Duran c. Turchia*, § 69).

180. Inoltre, il riesame della Corte non è limitato alla severità delle pene inflitte inizialmente dai tribunali interni, ma comprende anche le modalità della loro successiva esecuzione (*Enukidze e Girgvliani c. Georgia*, §§ 269 e 275, in cui la Corte ha riscontrato la violazione dell'aspetto procedurale dell'articolo 2, *inter alia*, a causa dell'irragionevole clemenza mostrata nei confronti dei condannati accordando loro la liberazione anticipata; *Kitanovska Stanojkovic e altri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, § 33, in cui la Corte ha riscontrato la violazione dell'aspetto procedurale dell'articolo 2 a causa degli ingiustificati ritardi nell'esecuzione della pena detentiva). A tale proposito, la Corte ha sottolineato che il requisito dell'efficacia dell'indagine penale di cui all'articolo 2 può essere interpretato anche nel senso che esso impone agli Stati il dovere di eseguire le sentenze definitive senza indebiti ritardi, e ha ritenuto valida tale interpretazione in quanto l'esecuzione di una pena inflitta nel contesto del diritto alla vita deve essere considerata parte integrante dell'obbligo procedurale dello Stato ai sensi di tale articolo (*Kitanovska Stanojkovic e altri c. ex Repubblica*

jugoslava di Macedonia, § 32, *Akeliené c. Lituania*, § 85, in cui la Corte, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato per rintracciare il condannato latitante dopo la sua condanna e ottenerne l'extradizione, non ha riscontrato alcuna violazione dell'aspetto procedurale dell'articolo 2).

181. Ne consegue che la Corte ritiene che la concessione dell'amnistia in relazione all'uccisione o ai maltrattamenti inflitti a civili violerebbe gli obblighi dello Stato ai sensi degli articoli 2 e 3 della Convenzione in quanto ostacolerebbe le indagini su tali atti e condurrebbe necessariamente all'impunità dei responsabili (*Marguš c. Croazia* [GC], § 127). Analogamente, in linea di principio, sarebbe del tutto inopportuno e invierebbe un segnale sbagliato alla popolazione permettere all'autore di reati molto gravi di mantenere per il futuro l'idoneità a esercitare funzioni pubbliche (*Makuchyan e Minasyan c. Azerbaigian e Ungheria*, § 171).

182. In una recente causa, che sollevava la questione dei rispettivi obblighi degli Stati nell'ambito del trasferimento di persone condannate, la Corte ha ritenuto che, mentre lo Stato di condanna (Ungheria) aveva fatto tutto il possibile per assicurare il completamento dell'esecuzione della pena di un detenuto successivamente al suo trasferimento in un altro Stato (Azerbaigian), gli atti di quest'ultimo gli concedessero in effetti l'impunità e non fossero pertanto compatibili con l'obbligo di tale Stato ai sensi dell'articolo 2 di dissuadere in maniera efficace dalla commissione di reati contro la vita delle persone (*Makuchyan e Minasyan c. Azerbaigian e Ungheria*, rispettivamente §§ 195-197 e §§ 163- 173).

183. Infine, in una recente causa in cui i tribunali interni avevano rifiutato al ricorrente l'autorizzazione a costituirsi parte civile nel procedimento penale relativo all'omicidio di suo fratello commesso da un privato e a ricevere un risarcimento, la Corte ha ritenuto che l'obbligo dello Stato di istituire un sistema giudiziario in grado di fornire una "adeguata riparazione" ai fini dell'articolo 2, richiedesse una via di ricorso che consentisse al ricorrente, in qualità di unico familiare e unico erede del fratello defunto - con il quale aveva intrattenuto uno stretto rapporto - di chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale che aveva eventualmente subito (*Vanyo Todorov c. Bulgaria*, § 66).

H. Rinnovamento degli obblighi procedurali

184. L'obbligo procedurale vincola lo Stato per tutto il periodo durante il quale ci si può ragionevolmente attendere che le autorità adottino misure finalizzate a chiarire le circostanze di un decesso e ad accertarne la responsabilità (*Šilih c. Slovenia* [GC], § 157). Tuttavia, in alcuni casi, in una fase successiva possono emergere informazioni che asseritamente fanno nuova luce sulle circostanze dell'uccisione. Sorge allora la questione di sapere se e in quale forma torni in vigore l'obbligo procedurale di indagare. A tal fine, la Corte ha ritenuto che, qualora sussista un'accusa plausibile o credibile, una prova o un'informazione pertinente al fine dell'individuazione e dell'eventuale perseguimento o punizione dell'autore di un omicidio, le autorità abbiano l'obbligo di adottare ulteriori misure investigative (*Brecknell c. Regno Unito*, § 71).

185. La natura e la portata della successiva indagine richiesta dall'obbligo procedurale dipendono inevitabilmente dalle circostanze di ciascun particolare caso e possono differire notevolmente da ciò che ci si può attendere immediatamente dopo il decesso (*Harrison e altri c. Regno Unito* (dec.), § 51). Il decorso del tempo costituisce inevitabilmente un ostacolo, per esempio in ordine alla localizzazione dei testimoni e alla loro capacità di ricordare gli eventi in maniera attendibile. Le indagini di questo tipo possono, in alcuni casi, essere ragionevolmente limitate alla verifica della credibilità della fonte o delle presunte nuove prove (*Cerf c. Turchia*, § 65). Inoltre in tali casi il criterio della rapidità differisce notevolmente da quello applicabile in episodi recenti, in cui il fattore temporale è spesso essenziale per conservare prove fondamentali presenti sulla scena del delitto e interrogare i testimoni quando i loro ricordi sono ancora freschi e particolareggiati (*Gurtekin e altri c. Cipro* (dec.), § 21 con ulteriori riferimenti).

186. Alla luce del fine principale della riapertura delle indagini, le autorità hanno il diritto di tener conto delle prospettive di successo dell'azione penale (*Brecknell c. Regno Unito*, § 71).

187. Tuttavia, vi sono pochi motivi per adottare un approccio eccessivamente prescrittivo in ordine alla possibilità di un obbligo di indagare su uccisioni illecite molti anni dopo gli eventi, in quanto l'interesse pubblico a ottenere il perseguimento e la condanna degli autori dei reati è fermamente riconosciuto, specialmente nel contesto di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità (*Jelić c. Croazia*, § 52).

I. Indagini relative a reati basati sul genere o ispirati dall'odio

188. Qualora le circostanze di un'aggressione presentino i segni distintivi della violenza basata sul genere le autorità devono reagire con particolare solerzia nello svolgimento di atti di indagine. Ogni qualvolta sussiste il sospetto che un'aggressione possa essere stata motivata dal genere, è particolarmente importante che l'indagine sia condotta energicamente (*Tërshana c. Albania*, § 160).

189. Nei casi di accusa di violenza per motivi razziali, è particolarmente importante che l'indagine sia condotta energicamente e imparzialmente, tenendo conto della necessità di ribadire costantemente la condanna della società nei confronti del razzismo e di mantenere la fiducia delle minoranze nella capacità delle autorità di proteggerle dalla minaccia della violenza razzista (*Menson c. Regno Unito* (dec.); *Gjikondi e altri c. Grecia*, § 118).

190. La Corte ha sottolineato che il fatto di trattare la violenza e la brutalità generate dal razzismo allo stesso modo di casi privi di connotazioni razziste equivale a chiudere gli occhi sulla natura specifica di atti particolarmente deleteri per i diritti fondamentali. Non fare distinzioni nel modo di trattare situazioni che sono sostanzialmente differenti può costituire un trattamento ingiustificato inconciliabile con l'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 2 (*Nachova e altri c. Bulgaria* [GC], § 160).

J. Obblighi procedurali in contesti transfrontalieri

191. La Corte ha sottolineato che, in generale, l'obbligo procedurale incombe sullo Stato convenuto alla cui giurisdizione era sottoposta la vittima al momento del decesso (*Emin e altri c. Cipro, Grecia e Regno Unito* (dec.)), a meno che non sussistano circostanze particolari che impongono di discostarsi da tale approccio generale (*Rantsev c. Cipro e Russia*, §§ 241-242).

192. L'articolo 2, inoltre, non esige che la legislazione penale degli Stati membri preveda una giurisdizione universale nei casi riguardanti il decesso di un loro cittadino (*Rantsev c. Cipro e Russia*, § 244).

193. Ciononostante, anche in assenza di circostanze particolari, la Corte ha sottolineato che il corollario dell'obbligo dello Stato che indaga di ottenere prove situate in altre giurisdizioni, è il dovere dello Stato in cui esse si trovano di fornire, entro i limiti della sua competenza e dei suoi mezzi, l'assistenza sollecitata mediante una domanda di assistenza giudiziaria (*Rantsev c. Cipro e Russia*, § 245).

194. In particolare, la Corte ha osservato che quando in un episodio di violenza illegale che provoca un decesso sono presenti elementi transfrontalieri, le autorità dello Stato in cui sono fuggiti i colpevoli e in cui potrebbero essere situate le prove del reato, possono essere tenute, ai sensi dell'articolo 2, ad adottare misure effettive in proposito, se necessario di propria iniziativa (*Cummins e altri c. Regno Unito* (dec.); *O'Loughlin e altri c. Regno Unito* (dec.)).

195. Qualora l'indagine effettiva relativa a un'uccisione illecita verificatasi entro la giurisdizione di uno Stato contraente richieda la partecipazione di più di uno Stato contraente, lo speciale carattere della Convenzione quale trattato di esecuzione collettiva comporta in linea di principio l'obbligo per gli Stati

interessati di cooperare efficacemente al fine di chiarire le circostanze dell'uccisione e di assicurare i responsabili alla giustizia. L'articolo 2 può pertanto imporre a entrambi gli Stati un duplice obbligo di cooperazione, comportando contemporaneamente l'obbligo di domandare assistenza e l'obbligo di fornirla. La natura e la portata di tali obblighi dipendono tuttavia dalle circostanze di ciascun particolare caso (*Güzelyurtlu e altri c. Cipro e Turchia* [GC], §§ 232-233). Per esempio, in una recente causa la Corte ha ritenuto che uno Stato membro dell'Unione europea debba cooperare con un altro Stato membro nel quadro del sistema del mandato d'arresto europeo (MAE) e valutare debitamente l'eventualità di consegnare una presunta terrorista latitante al fine dell'azione penale (*Romeo Castaño c. Belgio*, §§ 41-42 e 79-82).

196. A tale riguardo la Corte ha sottolineato che tale obbligo di cooperazione poteva essere soltanto un obbligo di mezzi e non di risultato. Ciò significa che gli Stati interessati devono adottare tutte le misure ragionevoli in loro potere per cooperare reciprocamente, esaurendo in buona fede le possibilità a loro disposizione ai sensi degli applicabili strumenti internazionali in materia di assistenza giudiziaria e cooperazione in materia penale. Pertanto, in tale contesto, l'obbligo procedurale di cooperazione è violato soltanto nei confronti dello Stato che deve chiedere la cooperazione qualora non abbia attivato l'appropriato meccanismo di cooperazione previsto dai pertinenti trattati internazionali; e dallo Stato richiesto, qualora non abbia risposto in maniera adeguata o non abbia potuto invocare un motivo legittimo per rifiutare la cooperazione richiesta ai sensi di tali strumenti (*Güzelyurtlu e altri c. Cipro e Turchia* [GC], §§ 235-236). Per esempio, nei confronti di una persona la cui consegna sia stata richiesta mediante un mandato d'arresto europeo (MAE), non costituisce un legittimo motivo per rifiutare la cooperazione la constatazione dei tribunali dello Stato di esecuzione secondo la quale le condizioni di detenzione nello Stato richiedente sarebbero inumane e degradanti, qualora essa sia basata su elementi incompleti e obsoleti (*Romeo Castaño c. Belgio*, §§ 85-90). Nei casi che coinvolgono un Stato contraente e un'entità *de facto* sotto l'effettivo controllo di un altro Stato contraente, il dovere di cooperazione, in assenza di formali relazioni diplomatiche, può imporre a tali Stati di utilizzare altri canali di cooperazione più informali o indiretti, per esempio la mediazione di Stati terzi o di organizzazioni internazionali. In tali circostanze, la Corte tiene conto del fatto che gli Stati interessati abbiano utilizzato o meno qualsiasi canale di cooperazione informale o *ad hoc* a loro disposizione al di fuori dei meccanismi di cooperazione previsti dai pertinenti trattati internazionali, pur facendosi al contempo guidare dalle disposizioni di tali trattati in quanto espressione delle norme e dei principi applicati nel diritto internazionale (*Güzelyurtlu e altri c. Cipro e Turchia* [GC], §§ 237-238).

K. Obblighi procedurali nel contesto di conflitti armati

197. La Corte ha ritenuto che l'obbligo procedurale di cui all'articolo 2 continuasse ad applicarsi in condizioni di sicurezza difficili, anche nel contesto di conflitti armati. A tale riguardo è chiaro che, qualora il decesso su cui si deve indagare ai sensi dell'articolo 2 avvenga in circostanze di violenza generalizzata, conflitto armato o insurrezione, gli investigatori possono incontrare ostacoli sulla loro strada e vincoli concreti possono obbligare a utilizzare misure investigative meno efficaci o possono causare ritardi nelle indagini. Ciononostante, l'obbligo di cui all'articolo 2 comporta che, anche in condizioni di sicurezza difficili, sia adottata ogni ragionevole misura per assicurare che sia condotta un'indagine effettiva e indipendente sulle asserite violazioni del diritto alla vita (*Hanan c. Germania* [GC], § 204; *Georgia c. Russia (II)* [GC] (merito), § 326).

198. La Corte ha tuttavia chiarito che, nel contesto di indagini relative a decessi avvenuti nel corso di un conflitto armato, il dovere procedurale di cui all'articolo 2 deve essere applicato realisticamente (*Georgia c. Russia (II)* [GC] (merito), § 327). Pertanto, quando le difficoltà e i vincoli per le autorità inquirenti (a cominciare dal fatto che i decessi sono avvenuti nel corso di ostilità attive nell'ambito di un conflitto armato extraterritoriale) riguardano l'indagine nel suo insieme e continuano a condizionare la praticabilità delle misure investigative eventualmente adottabili nel corso di tutta

l'indagine (comprese le misure investigative applicate dalle autorità civili nel territorio dello Stato membro), la Corte ha ritenuto che i criteri applicati alle indagini condotte dalle autorità inquirenti civili di tale Stato membro dovessero essere guidati da quelli stabiliti in ordine alle indagini relative a decessi avvenuti nel corso di un conflitto armato extraterritoriale (*Hanan c. Germania* [GC], § 200).

L. Obblighi procedurali in ordine a decessi o a gravi lesioni avvenuti per negligenza

199. Come menzionato sopra, la Corte ha esteso la portata degli obblighi procedurali di cui all'articolo 2 alle circostanze in cui delle persone hanno subito lesioni che costituiscono un rischio per la vita o in cui sono avvenuti dei decessi causati da negligenza. Nel fare ciò, ha trasposto i principi generali, in particolare gli standard investigativi menzionati precedentemente, seppur adattandoli alle circostanze di tali casi.

1. Principi generali

200. La Corte ha ritenuto che possa sorgere una questione di responsabilità dello Stato ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione qualora l'ordinamento giuridico interno non sia in grado di assicurare che i responsabili rispondano degli atti di negligenza che mettono in pericolo o causano la perdita di vite umane (*Banel c. Lituania*, § 70).

201. Essa ha pertanto ritenuto che, nei casi in cui la negligenza di un privato ha comportato il decesso della vittima o gravi lesioni, il dovere degli Stati di adottare misure adeguate per la salvaguardia della vita delle persone sottoposte alla loro giurisdizione comprenda l'obbligo di predisporre un sistema giudiziario efficace e indipendente che assicuri la disponibilità di strumenti giuridici in grado di accertare i fatti, obbligare i responsabili a rispondere, e fornire alle vittime un'adeguata riparazione (*Fergec c. Croazia*, § 32, relativa all'efficacia di un procedimento riguardante l'esplosione di una granata in una pizzeria; *Ciechońska c. Polonia*, § 66, relativa al procedimento riguardante il decesso del marito della ricorrente, colpito da un albero in un luogo di cura; *Anna Todorova c. Bulgaria*, § 72, relativa al procedimento riguardante il decesso del figlio della ricorrente in un incidente stradale; *İlbeyi Kemaloğlu e Meriye Kemaloğlu c. Turchia*, § 38, concernente il decesso del figlio di sette anni dei ricorrenti, morto per congelamento mentre tentava di tornare a casa a piedi durante una bufera di neve; *Kotelnikov c. Russia*, §§ 99-101, in cui il ricorrente aveva riportato gravi lesioni in un incidente stradale).

202. Nell'ambito della sanità la Corte ha interpretato l'obbligo procedurale di cui all'articolo 2 nel senso che esso impone agli Stati di istituire un sistema giudiziario efficace e indipendente, che consenta di determinare la causa del decesso dei pazienti affidati alle cure di medici, sia nel settore pubblico che in quello privato, e di obbligare i responsabili a rispondere dei loro atti (*Šilih c. Slovenia* [GC], § 192; *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], § 214).

203. A tale riguardo la Corte ha sottolineato che, qualora la violazione del diritto alla vita o alla integrità fisica non sia causata intenzionalmente, l'obbligo positivo di istituire un "sistema giudiziario efficace" è soddisfatto qualora l'ordinamento giuridico offra alle vittime un ricorso dinanzi a un tribunale civile che, da solo o congiuntamente a un ricorso dinanzi al tribunale penale, consenta di accertare le responsabilità e di ottenere un'adeguata riparazione di natura civile. (*Calvelli e Ciglio c. Italia* [GC], § 51; *Mastromatteo c. Italia* [GC], § 90; *Vo c. Francia* [GC], § 90; *Anna Todorova c. Bulgaria*, § 73; *Cevrioğlu c. Turchia*, § 54; *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], §§ 137 e 215). Qualora siano coinvolti agenti dello Stato o membri di alcune professioni, possono essere previste anche misure disciplinari (*Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], § 159 e *Zinatullin c. Russia*, § 32).

204. A tale proposito, la Corte ha inoltre sottolineato che la scelta dei mezzi per assicurare il rispetto degli obblighi positivi di cui all'articolo 2 è in linea di massima una questione che rientra nel margine

di discrezionalità degli Stati contraenti. Esistono diverse vie per garantire i diritti tutelati dalla Convenzione, e anche qualora lo Stato non abbia applicato una particolare misura prevista dal diritto interno, esso può comunque adempiere al suo dovere positivo con altri mezzi. Tuttavia, perché tale obbligo sia soddisfatto tali procedure non devono esistere soltanto in teoria, bensì devono anche operare efficacemente in pratica (*Cevrioğlu c. Turchia*, §§ 53 e 55; *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], § 216).

205. È pertanto chiesto alla Corte di esaminare se si possa affermare che, nel loro insieme, i mezzi di ricorso disponibili previsti dalla legge e applicati nella pratica costituiscano strumenti giudiziari in grado di accertare i fatti, determinare le responsabilità, e fornire un'adeguata riparazione alle vittime. In altre parole, invece di valutare il regime giuridico *in abstracto*, la Corte deve esaminare se l'ordinamento giuridico nel suo insieme abbia trattato adeguatamente la causa in esame (*Valeriy Fuklev c. Ucraina*, § 67).

206. Cionondimeno, anche nell'ambito di violazioni colpose del diritto alla vita, possono sussistere circostanze eccezionali in cui è necessaria un'indagine penale effettiva per soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 2 della Convenzione (*Cevrioğlu c. Turchia*, § 54; *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], § 215). La Corte ha ritenuto che tali circostanze eccezionali sorgessero nei casi in cui la negligenza che aveva condotto alla violazione del diritto alla vita eccedeva, *inter alia*, un semplice errore di giudizio o una semplice disattenzione, come per esempio:

- nel contesto di attività industriali pericolose (*Öneriyıldız c. Turchia* [GC], § 71);
- nel contesto di un diniego di cure mediche (*Asiye Genç c. Turchia*, § 73);
- nel contesto di attività militari (*Oruk c. Turchia*, §§ 50 e 65);
- nel contesto del trasporto di merci pericolose (*Sinim c. Turchia*, §§ 62-64);
- nel contesto della sicurezza stradale (*Smiljanić c. Croazia*, § 93);
- nel contesto dell'inerzia della polizia in un caso di violenza domestica (*Tkheldze c. Georgia*, §§ 59-60; si veda altresì *Penati c. Italia*, §§ 158-162, in cui la Corte ha chiesto anche lo svolgimento di un'indagine penale riguardo all'uccisione di un minore da parte del padre nel corso di un incontro in ambiente protetto organizzato dai servizi sociali).

207. La Corte ha analogamente ammesso che nei casi in cui non sia stabilito chiaramente fin dall'inizio che il decesso è la conseguenza di un incidente o di un altro atto non intenzionale, e in base ai fatti sia almeno sostenibile l'ipotesi di un'uccisione illecita, la Convenzione esige lo svolgimento di un'indagine che soddisfi la soglia minima di efficacia al fine di fare luce sulle circostanze del decesso. Il fatto che l'indagine accetti infine l'ipotesi dell'incidente non ha alcuna incidenza su tale questione, in quanto l'obbligo di indagare è specificamente finalizzato a confutare o confermare un'ipotesi o l'altra (*Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia* [GC], § 133; *Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], §§ 160-164, nella quale la Corte ha ampiamente approfondito tale punto).

208. Qualora tale indagine iniziale abbia stabilito che la lesione pericolosa per la vita non è stata inflitta intenzionalmente, si considera di norma sufficiente un rimedio civile, tranne qualora sussistano circostanze eccezionali che rendono necessario lo svolgimento di un'efficace indagine penale (*Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], § 163; *Zinatullin c. Russia*, § 35).

209. Nell'ambito della sanità, la Corte ha ritenuto che in tale contesto sia implicito che il sistema predisposto a livello nazionale per determinare la causa del decesso di pazienti affidati alle cure di medici debba essere indipendente. Ciò richiede non soltanto l'assenza di rapporti gerarchici o istituzionali, bensì anche che tutti i soggetti incaricati di condurre una valutazione nella procedura finalizzata a determinare la causa del decesso di un paziente godano di indipendenza formale e fattuale nei confronti delle persone coinvolte negli eventi (*Bajić c. Croazia*, § 90). Tale requisito è particolarmente importante quando si acquisiscono perizie mediche da consulenti tecnici (*Karpisiewicz c. Polonia* (dec.)), in quanto tali perizie hanno probabilmente un peso determinante nella valutazione di questioni estremamente complesse di negligenza medica effettuata dal tribunale, e ciò

conferisce loro un ruolo particolarmente importante nel procedimento (*Bajić c. Croazia*, § 95; *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], § 217).

210. In caso di negligenza il relativo procedimento deve essere concluso entro un termine ragionevole (*Šilih c. Slovenia* [GC], § 196; *Cavit Tınarloğlu c. Turchia*, § 115; *Fergec c. Croazia*, § 38).

211. In particolare, la Corte ha ritenuto che nelle cause relative all'articolo 2 riguardanti procedimenti instaurati per chiarire le circostanze del decesso di una persona, l'eccessiva durata del procedimento sia un forte indizio di vizi del procedimento tali da configurare una violazione degli obblighi positivi dello Stato convenuto ai sensi della Convenzione, a meno che lo Stato non fornisca motivi estremamente convincenti e plausibili per giustificare tale durata (*Bilbija e Blažević c. Croazia*, § 107; *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], § 219).

212. Nell'ambito della sanità, la Corte ha sottolineato a tale riguardo che, oltre alla preoccupazione per il rispetto dei diritti inerenti all'articolo 2 della Convenzione in ciascun singolo caso, anche considerazioni più generali richiedono un tempestivo esame delle cause concernenti la negligenza medica in ambito ospedaliero. La conoscenza dei fatti e degli eventuali errori commessi nella somministrazione delle cure mediche è essenziale per consentire alle istituzioni e al personale medico coinvolti di rimediare alle potenziali carenze e di prevenire analoghi errori. Il tempestivo esame di tale cause è pertanto importante per la sicurezza di tutti gli utenti dei servizi sanitari (*Oyal c. Turchia*, § 76).

213. A differenza dei casi di uso letale della forza da parte di agenti dello Stato o di incidente, in cui le autorità competenti debbono procedere alle indagini d'ufficio, nei casi concernenti la negligenza medica in cui il decesso non è stato causato intenzionalmente, possono entrare in gioco gli obblighi procedurali dello Stato quando i congiunti del defunto instaurano un procedimento (*Šilih c. Slovenia* [GC], § 156; *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], § 220).

214. La Corte sottolinea che anche in tale ambito l'obbligo procedurale non è un obbligo di risultato bensì soltanto di mezzi (*Banel c. Lituania*, § 66; *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], § 221). Pertanto, il semplice fatto che l'esito del procedimento interno non sia stato favorevole alla persona interessata non significa di per sé che lo Stato convenuto non abbia osservato il suo obbligo positivo ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione (*ibid.*, § 221; *E.M. e altri c. Romania* (dec.), § 50).

2. Esempi

a. Cause concernenti un'asserita negligenza medica

215. La Corte ha ritenuto che l'ordinamento giuridico non abbia fornito una risposta adeguata e tempestiva, conforme agli obblighi procedurali dello Stato ai sensi dell'articolo 2, *inter alia*, qualora:

- il procedimento interno abbia avuto una durata eccessiva (*Byrzykowski c. Polonia*, §§ 114-116; *Šilih c. Slovenia* [GC], §§ 202-210; *Zafer Öztürk c. Turchia*, §§ 56-57; *Bilbija e Blažević c. Croazia*, §§ 105-107);
- il rapporto professionale dei periti medici con l'imputato fosse tale che essi non avrebbero potuto essere considerati obiettivamente imparziali (*Bajić c. Croazia*, §§ 98-102; e, *a contrario*, *Karpisiewicz c. Polonia* (dec.));
- non vi sia stata collaborazione tra i periti medico-legali e gli organi investigativi e le perizie non siano state motivate (*Eugenia Lazăr c. Romania*, §§ 81-85);
- l'ordinamento giuridico interno non consentisse ai congiunti superstiti della vittima defunta di chiedere e ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale (*Sarishvili-Bolkvadze c. Georgia*, §§ 90-98);
- l'entità del risarcimento accordato per negligenza medica dai tribunali civili sia stata inadeguata (*Scripnic c. Repubblica di Moldavia*, §§ 43-48).

216. Per contro, la Corte non ha ritenuto che vi sia stata inosservanza dell'obbligo di istituire un meccanismo mediante il quale potesse essere accertata la responsabilità penale, disciplinare o civile, nelle seguenti cause:

- *Vo c. Francia* [GC], § 95 (interruzione involontaria di gravidanza);
- *Ursu c. Romania* (dec.) (decesso causato da arresto cardiaco);
- *Maruseva c. Russia* (dec.) (decesso di un minore nel corso di un intervento di chirurgia cardiaca);
- *Sevim Güngör c. Turchia* (dec.) (decesso in ospedale di un'anziana paziente per broncopolmonite);
- *Besen c. Turchia* (dec.) (decesso della madre della ricorrente a seguito di intervento chirurgico);
- *Vakrilov c. Bulgaria* (dec.), § 41 (decesso dovuto a insufficienza cardiovascolare e respiratoria acuta);
- *E.M. e altri c. Romania* (dec.), § 56 (decesso in ospedale a causa di un'infezione batterica post-operatoria);
- *Buksa c. Polonia* (dec.), §§ 15-16 (decesso di una neonata a causa di un tumore addominale benigno al fegato non diagnosticato).

b. Cause relative a incidenti

217. La Corte ha concluso che lo Stato non aveva fornito un'efficace risposta giudiziaria in ordine al decesso di una persona avvenuto in un incidente qualora, *inter alia*:

- il procedimento interno avesse avuto una durata eccessiva per negligenza da parte delle autorità nazionali (*Anna Todorova c. Bulgaria*, § 83; *Igor Shevchenko c. Ucraina*, § 61; *Starčević c. Croazia*, § 67; *Mučibabić c. Serbia*, § 135; *Sidika İmren c. Turchia*, § 67; *Fergec c. Croazia*, §§ 41-42);
- vi fossero state carenze nella modalità di raccolta delle prove che avevano inciso negativamente sulla possibilità di accertare i fatti oggetto della causa e la responsabilità degli imputati nel successivo procedimento (*Ciechońska c. Polonia*, § 75; *Antonov c. Ucraina*, § 50; *Vovk e Bogdanov c. Russia*, § 77).

218. Per contro, la Corte non ha ritenuto che vi fosse stata inosservanza dell'obbligo di istituire un meccanismo mediante il quale accertare la responsabilità penale, disciplinare o civile delle persone che potevano essere ritenute responsabili, nelle seguenti cause:

- *Furdík c. Slovacchia* (dec.) (decesso di un alpinista);
- *Koceski c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia* (dec.), § 28 (decesso di una minore in un'area giochi, in quanto le erano caduti addosso pesanti pilastri di cemento);
- *Cavit Tınarlıoğlu c. Turchia*, § 125 (gravi lesioni riportate dal ricorrente, che era stato investito da un'imbarcazione a motore mentre nuotava in una zona, destinata alla balneazione, non delimitata da boe);
- *Mikhno c. Ucraina*, § 151 (uccisione di spettatori a causa dello schianto di un velivolo militare nel corso di un'esibizione aerea pubblica);
- *Çakmak c. Turchia* (dec.), § 34 (elettrocuzione del congiunto dei ricorrenti avvenuta mentre raccoglieva pigne da un albero sito nel giardino di un istituto scolastico);
- *Aktaş c. Turchia* (dec.), § 29 (decesso del figlio del ricorrente a seguito della collisione del suo motociclo con un camioncino).

Elenco delle cause citate

La giurisprudenza citata nella presente Guida si riferisce alle sentenze o alle decisioni pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e alle decisioni o ai rapporti della Commissione europea dei diritti dell'uomo.

Salvo diversa indicazione, tutti i riferimenti riguardano una sentenza di merito pronunciata da una Camera della Corte. L'abbreviazione "(dec.)" indica che la citazione si riferisce a una decisione della Corte e "[GC]" che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera.

Nell'elenco che segue le sentenze delle Camere non definitive alla data di ultimazione del presente aggiornamento ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione sono contrassegnate da un asterisco (*). L'articolo 44 § 2 della Convenzione prevede: "La sentenza di una Camera diviene definitiva: (a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure (b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure (c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43". Nei casi in cui il collegio della Grande Camera accoglie la richiesta di rinvio, la sentenza della Camera non diviene definitiva e pertanto non produce effetti giuridici, e la sentenza che diviene definitiva è la successiva sentenza pronunciata dalla Grande Camera.

I collegamenti ipertestuali alle cause citate nella versione elettronica della Guida rinviano alla banca dati HUDOC (<http://hudoc.echr.coe.int>) che permette di accedere alla giurisprudenza della Corte (sentenze, decisioni, cause comunicate, pareri consultivi della Grande Camera, delle Camere e dei Comitati, nonché sintesi giuridiche tratte dai bollettini informativi sulla giurisprudenza), della Commissione (decisioni e rapporti), nonché alle risoluzioni del Comitato dei Ministri.

La Corte pronuncia le sentenze e le decisioni in inglese e/o in francese, le sue due lingue ufficiali. La banca dati HUDOC contiene anche traduzioni di numerose importanti cause in oltre trenta lingue non ufficiali e collegamenti a circa un centinaio di raccolte giurisprudenziali online prodotte da terzi. Tutte le versioni linguistiche disponibili delle cause citate sono accessibili alla voce 'Language versions' presente nella banca dati HUDOC, la voce appare dopo aver cliccato sul collegamento ipertestuale alla causa.

—A—

A e B c. Romania, nn. 48442/16 e 48831/16, 2 giugno 2020
Abuyeva e altri c. Russia, n. 27065/05, 2 dicembre 2010
Adiyaman c. Turchia (dec.), n. 58933/00, 9 febbraio 2010
Aftanache c. Romania, n. 999/19, 26 maggio 2020
Ağdaş c. Turchia, n. 34592/97, 27 luglio 2004
Ahmet Özkan e altri c. Turchia, n. 21689/93, 6 aprile 2004
Akdeniz e altri c. Turchia, n. 23954/94, 31 maggio 2001
Akdoğdu c. Turchia, n. 46747/99, 18 ottobre 2005
Akeliénė c. Lituania, n. 54917/13, 16 ottobre 2018
Akkum e altri c. Turchia, n. 21894/93, CEDU 2005-II (estratti)
Aktaş c. Turchia, n. 24351/94, CEDU 2003-V (estratti)
Al Nashiri c. Polonia, n. 28761/11, 24 luglio 2014
Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito, n. 61498/08, CEDU 2010
Al-Skeini e altri c. Regno Unito [GC], n. 55721/07, CEDU 2011
Albekov e altri c. Russia, n. 68216/01, 9 ottobre 2008

Ali e Ayşe Duran c. Turchia, n. 42942/02, 8 aprile 2008
Alkin c. Turchia, n. 75588/01, 13 ottobre 2009
Altuğ e altri c. Turchia, n. 32086/07, 30 giugno 2015
Amuyeva e altri c. Russia, n. 17321/06, 25 novembre 2010
Andronicou e Constantinou c. Cipro, 9 ottobre 1997, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-VI
Angelova c. Bulgaria, n. 38361/97, CEDU 2002-IV
Anna Todorova c. Bulgaria, n. 23302/03, 24 maggio 2011
Antonov c. Ucraina, n. 28096/04, 3 novembre 2011
Armani Da Silva c. Regno Unito [GC], n. 5878/08, 30 marzo 2016
Arskaya c. Ucraina, n. 45076/05, 5 dicembre 2013
Asiye Genç c. Turchia, n. 24109/07, 27 gennaio 2015
Aslakhanova e altri c. Russia, nn. 2944/06 e altri 4, 18 dicembre 2012
Associazione "21 dicembre 1989" e altri c. Romania, nn. 33810/07 e 18817/08, 24 maggio 2011
Ataman c. Turchia, n. 46252/99, 27 aprile 2006
Avşar c. Turchia, n. 25657/94, CEDU 2001-VII (estratti)
Aydoğdu c. Turchia, n. 40448/06, 30 agosto 2016

—B—

Babar Ahmad e altri c. Regno Unito (dec.), nn. 24027/07 e altri 4, 6 luglio 2010
Bajić c. Croazia, n. 41108/10, 13 novembre 2012
Bakan c. Turchia, n. 50939/99, 12 giugno 2007
Banel c. Lituania, n. 14326/11, 18 giugno 2013
Barbu Anghelescu c. Romania, n. 46430/99, 5 ottobre 2004
Bayrak e altri c. Turchia, n. 42771/98, 12 gennaio 2006
Baysayeva c. Russia, n. 74237/01, 5 aprile 2007
Bazorkina c. Russia, n. 69481/01, 27 luglio 2006
Beker c. Turchia, n. 27866/03, 24 marzo 2009
Beksultanova c. Russia, n. 31564/07, 27 settembre 2011
Bektaş e Özalp c. Turchia, n. 10036/03, 20 aprile 2010
Benzer e altri c. Turchia, n. 23502/06, 12 novembre 2013
Besen c. Turchia (dec.), n. 48915/09, 19 giugno 2012
Betayev e Betayeva c. Russia, n. 37315/03, 29 maggio 2008
Bilbija e Blažević c. Croazia, n. 62870/13, 12 gennaio 2016
Binnur Uzun e altri c. Turchia, n. 28678/10, 19 settembre 2017
Bişar Ayhan c. Turchia, nn. 42329/11 e 47319/11, 18 maggio 2021
Bljakaj e altri c. Croazia, n. 74448/12, 18 settembre 2014
Boso c. Italia (dec.), n. 50490/99, 5 settembre 2002
Boukrourou e altri c. Francia, n. 30059/15, 16 novembre 2017
Boychenko c. Russia, n. 8663/08, 12 ottobre 2021
Branko Tomašić e altri c. Croazia, n. 46598/06, 15 gennaio 2009
Brecknell c. Regno Unito, n. 32457/04, 27 novembre 2007
Brincat e altri c. Malta, nn. 60908/11 e altri 4, 24 luglio 2014
Bubbins c. Regno Unito, n. 50196/99, CEDU 2005-II (estratti)
Budayeva e altri c. Russia, nn. 15339/02 e altri 4, CEDU2008 (estratti)
Buksa c. Polonia (dec.), n. 75749/13, 31 maggio 2016
Buldan c. Turchia, n. 28298/95, 20 aprile 2004
Byrzykowski c. Polonia, n. 11562/05, 27 giugno 2006

—C—

Çakmak c. Turchia (dec.), n. 34872/09, 21 novembre 2017
Çakmakçı c. Turchia (dec.), n. 3952/11, 2 maggio 2017
Calvelli e Ciglio c. Italia [GC], n. 32967/96, CEDU 2002-I
*Carter c. Russia**, n. 20914/07, 21 settembre 2021
Cavit Tınarlıoğlu c. Turchia, n. 3648/04, 2 febbraio 2016
Cecilia Pereira Henriques e altri c. Lussemburgo (dec.), n. 60255/00, 26 agosto 2003
Centro per le risorse giuridiche per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania [GC], n. 47848/08, CEDU 2014
Cerf c. Turchia, n. 12938/07, 3 maggio 2016
Cevrioğlu c. Turchia, n. 69546/12, 4 ottobre 2016
Choreftakis e Choreftaki c. Grecia, n. 46846/08, 17 gennaio 2012
Ciechońska c. Polonia, n. 19776/04, 14 giugno 2011
Cipro c. Turchia [GC], n. 25781/94, CEDU 2001-IV
Cummins e altri c. Regno Unito (dec.), n. 27306/05, 13 dicembre 2005

—D—

De Donder e De Clippel c. Belgio, n. 8595/06, 6 dicembre 2011
Denizci e altri c. Cipro, nn. 25316-25321/94 e 27207/95, CEDU 2001-V
Derenik Mkrtchyan e Gayane Mkrtchyan c. Armenia, n. 69736/12, 30 novembre 2021
Dodov c. Bulgaria, n. 59548/00, 17 gennaio 2008
Dumpe c. Lettonia (dec.), n. 71506/13, 16 ottobre 2018
Dzienciak c. Polonia, n. 77766/01, 9 dicembre 2008

—E—

E.M. e altri c. Romania (dec.), n. 20192/07, 3 giugno 2014
Edwards c. Regno Unito, 16 dicembre 1992, Serie A n. 247-B
Emars c. Lettonia, n. 22412/08, 18 novembre 2014
Emin e altri c. Cipro, Grecia e Regno Unito (dec.), nn. 59623/08 e altri 6, 3 giugno 2010
Enukidze e Girgvliani c. Georgia, n. 25091/07, 26 aprile 2011
Enzile Özdemir c. Turchia, n. 54169/00, 8 gennaio 2008
Erdoğan e altri c. Turchia, n. 19807/92, 25 aprile 2006
Eremiášová e Pechová c. Repubblica ceca (revisione), n. 23944/04, 20 giugno 2013
Ergi c. Turchia, 28 luglio 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-IV
Estamirov e altri c. Russia, n. 60272/00, 12 ottobre 2006
*Estemirova c. Russia**, n. 42705/11, 31 agosto 2021
Eugenia Lazăr c. Romania, n. 32146/05, 16 febbraio 2010
Evans c. Regno Unito [GC], n. 6339/05, CEDU 2007-I
Evrin Öktem c. Turchia, n. 9207/03, 4 novembre 2008

—F—

F.G. c. Svezia [GC], n. 43611/11, 23 marzo 2016
Fergec c. Croazia, n. 68516/14, 9 maggio 2017
Fernandes de Oliveira c. Portogallo [GC], n. 78103/14, 31 gennaio 2019
Finogenov e altri c. Russia (dec.), nn. 18299/03 e 27311/03, 18 marzo 2010

Finogenov e altri c. Russia, nn. 18299/03 e 27311/03, CEDU 2011 (estratti)
Fountas c. Grecia, n. 50283/13, 3 ottobre 2019
Furdík c. Slovacchia (dec.), n. 42994/05, 2 dicembre 2008

—G—

G.N. e altri c. Italia, n. 43134/05, 1° dicembre 2009
Gard e altri c. Regno Unito (dec.), n. 39793/17, 27 giugno 2017
Georgia c. Russia (II) [GC] (merito), n. 38263/08, 21 gennaio 2021
Gheorghe c. Romania (dec.), n. 19215/04, 22 settembre 2005
Giuliani e Gaggio c. Italia [GC], n. 23458/02, CEDU 2011 (estratti)
Gjikondi e altri c. Grecia, n. 17249/10, 21 dicembre 2017
Glass c. Regno Unito (dec.), n. 61827/00, 18 marzo 2003
Gökdemir c. Turchia (dec.), n. 66309/09, 19 maggio 2015
Gongadze c. Ucraina, n. 34056/02, CEDU 2005-XI
Gorovenky e Bugara c. Ucraina, nn. 36146/05 e 42418/05, 12 gennaio 2012
Güleç c. Turchia, 27 luglio 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-IV
Gurtekin e altri c. Cipro (dec.), nn. 60441/13 e altri 2, 11 marzo 2014
Güzelyurtlu e altri c. Cipro e Turchia [GC], n. 36925/07, 29 gennaio 2019

—H—

Haas c. Svizzera, n. 31322/07, CEDU 2011
Hassan c. Regno Unito [GC], n. 29750/09, CEDU 2014
Hanan c. Germania [GC], n. 4871/16, 16 febbraio 2021
Harrison e altri c. Regno Unito (dec.), n. 44301/13, 25 marzo 2014
Hemsworth c. Regno Unito, n. 58559/09, 16 luglio 2013
Hiller c. Austria, n. 1967/14, 22 novembre 2016
Hristozov e altri c. Bulgaria, nn. 47039/11 e 358/12, CEDU 2012 (estratti)
Hugh Jordan c. Regno Unito, n. 24746/94, 4 maggio 2001
Huohvanainen c. Finlandia, n. 57389/00, 13 marzo 2007

—I—

Igor Shevchenko c. Ucraina, n. 22737/04, 12 gennaio 2012
İkincisoý c. Turchia, n. 26144/95, 27 luglio 2004
İlbeyi Kemaloğlu e Meriye Kemaloğlu c. Turchia, n. 19986/06, 10 aprile 2012
İlhan c. Turchia [GC], n. 22277/93, CEDU 2000-VII
Iorga c. Moldavia, n. 12219/05, 23 marzo 2010
İpek c. Turchia, n. 25760/94, CEDU 2004-II (estratti)
Isayeva e altri c. Russia, nn. 57947/00 e altri 2, 24 febbraio 2005

—J—

Jaloud c. Paesi Bassi [GC], n. 47708/08, CEDU 2014
Jelić c. Croazia, n. 57856/11, 12 giugno 2014
Jeanty c. Belgio, n. 82284/17, 31 marzo 2020

—K—

Kagirov c. Russia, n. 36367/09, 23 aprile 2015
Kakoulli c. Turchia, n. 38595/97, 22 novembre 2005
Kalender c. Turchia, n. 4314/02, 15 dicembre 2009
Karpisiewicz c. Polonia (dec.), n. 14730/09, 11 dicembre 2012
Kats e altri c. Ucraina, n. 29971/04, 18 dicembre 2008
Kaya c. Turchia, 19 febbraio 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-I
Keenan c. Regno Unito, n. 27229/95, CEDU 2001-III
Keller c. Russia, n. 26824/04, 17 ottobre 2013
Kelly e altri c. Regno Unito, n. 30054/96, 4 maggio 2001
Ketreb c. Francia, n. 38447/09, 19 luglio 2012
Khashiyev e Akayeva c. Russia, nn. 57942/00 e 57945/00, 24 febbraio 2005
Khayrullina c. Russia, n. 29729/09, 19 dicembre 2017
Kılıç c. Turchia, n. 22492/93, CEDU 2000-III
Kilinç e altri c. Turchia, n. 40145/98, 7 giugno 2005
Kişmir c. Turchia, n. 27306/95, 31 maggio 2005
Kitanovska Stanojkovic e altri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 2319/14, 13 ottobre 2016
Klaas c. Germania, 22 settembre 1993, Serie A n. 269
Koceski c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia (dec.), n. 41107/07, 22 ottobre 2013
Koku c. Turchia, n. 27305/95, 31 maggio 2005
Kolevi c. Bulgaria, n. 1108/02, 5 novembre 2009
Kolyadenko e altri c. Russia, nn. 17423/05 e altri 5, 28 febbraio 2012
Koseva c. Bulgaria (dec.), n. 6414/02, 22 giugno 2010
Kotelnikov c. Russia, n. 45104/05, 12 luglio 2016
Kotilainen e altri c. Finlandia, n. 62439/12, 17 settembre 2020
Krastanov c. Bulgaria, n. 50222/99, 30 settembre 2004
Kudra c. Croazia, n. 13904/07, 18 dicembre 2012
Kukhalashvili e altri c. Georgia, nn. 8938/07 e 41891/07, 2 aprile 2020
Kurt c. Austria [GC], n. 62903/15, 15 giugno 2021
Kushtova e altri c. Russia (n. 2), n. 60806/08, 21 febbraio 2017

—L—

L.C.B. c. Regno Unito, 9 giugno 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-III
Leray e altri c. Francia (dec.), n. 44617/98, 16 gennaio 2001
Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo [GC], n. 56080/13, 19 dicembre 2017
Lambert e altri c. Francia [GC], n. 46043/14, CEDU 2015 (estratti)
Lapshin c. Azerbaigian, n. 13527/18, 20 maggio 2021

—M—

M. Özel e altri c. Turchia, nn. 14350/05 e altri 2, 17 novembre 2015
Magomadov c. Russia, n. 68004/01, 12 luglio 2007
Mahmut Kaya c. Turchia, n. 22535/93, CEDU 2000-III
Maiorano e altri c. Italia, n. 28634/06, 15 dicembre 2009
Makaratzis c. Grecia [GC], n. 50385/99, CEDU 2004-XI
Makharadze e Sikharulidze c. Georgia, n. 35254/07, 22 novembre 2011
Makuchyan e Minasyan c. Azerbaigian e Ungheria, n. 17247/13, 26 maggio 2020
Malik Babayev c. Azerbaigian, n. 30500/11, 1° giugno 2017

Mansuroğlu c. Turchia, n. 43443/98, 26 febbraio 2008
Marguš c. Croazia [GC], n. 4455/10, CEDU 2014 (estratti)
Marius Alexandru e Marinela Ștefan c. Romania, n. 78643/11, 24 marzo 2020
Maruseva c. Russia (dec.), n. 28602/02, 1° giugno 2006
Mastromatteo c. Italia [GC], n. 37703/97, CEDU 2002-VIII
Mazepa e altri c. Russia, n. 15086/07, 17 luglio 2018
McCann e altri c. Regno Unito, 27 settembre 1995, Serie A n. 324
McKerr c. Regno Unito (dec.), n. 28883/95, 4 aprile 2000
Medova c. Russia, n. 25385/04, 15 gennaio 2009
Mehmet Şentürk e Bekir Şentürk c. Turchia, n. 13423/09, CEDU 2013
Mendy c. Francia (dec.), n. 71428/12, 4 settembre 2018
Menson c. Regno Unito (dec.), n. 47916/99, CEDU 2003-V
Meryem Çelik e altri c. Turchia, n. 3598/03, 16 aprile 2013
Mezhiyeva c. Russia, n. 44297/06, 16 aprile 2015
Mikayil Mammadov c. Azerbaigian, n. 4762/05, 17 dicembre 2009
Mikhno c. Ucraina, n. 32514/12, 1° settembre 2016
Mikiyeva e altri c. Russia, nn. 61536/08 e altri 4, 30 gennaio 2014
Mitić c. Serbia, n. 31963/08, 22 gennaio 2013
Mocanu e altri c. Romania [GC], nn. 10865/09 e altri 2, CEDU 2014 (estratti)
Mojsiejew c. Polonia, n. 11818/02, 24 marzo 2009
Molie c. Romania (dec.), n. 13754/02, 1° settembre 2009
Mosendz c. Ucraina, n. 52013/08, 17 gennaio 2013
Mučibabić c. Serbia, n. 34661/07, 12 luglio 2016
Musayeva e altri c. Russia, n. 74239/01, 26 luglio 2007
Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia [GC], n. 24014/05, 14 aprile 2015

—N—

Nachova e altri c. Bulgaria [GC], nn. 43577/98 e 43579/98, CEDU 2005-VII
Nafiye Çetin e altri c. Turchia, n. 19180/03, 7 aprile 2009
Nencheva e altri c. Bulgaria, n. 48609/06, 18 giugno 2013
Nesibe Haran c. Turchia, n. 28299/95, 6 ottobre 2005
Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania [GC], n. 41720/13, 25 giugno 2019
Nitecki c. Polonia (dec.), n. 65653/01, 21 marzo 2002
Nuray Şen c. Turchia (n. 2), n. 25354/94, 30 marzo 2004

—O—

O’Loughlin e altri c. Regno Unito (dec.), n. 23274/04, 25 agosto 2005
Oğur c. Turchia [GC], n. 21594/93, CEDU 1999-III
Olewnik-Cieplińska e Olewnik c. Polonia, n. 20147/15, 5 settembre 2019
Öneryıldız c. Turchia [GC], n. 48939/99, CEDU 2004-XII
Opuz c. Turchia, n. 33401/02, CEDU 2009
Orhan c. Turchia, n. 25656/94, 18 giugno 2002
Oruk c. Turchia, n. 33647/04, 4 febbraio 2014
Osman c. Regno Unito, 28 ottobre 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-VIII
Osmanoğlu c. Turchia, n. 48804/99, 24 gennaio 2008
Oyal c. Turchia, n. 4864/05, 23 marzo 2010
Özalp e altri c. Turchia, n. 32457/96, 8 aprile 2004

—P—

Palić c. Bosnia-Erzegovina, n. 4704/04, 15 febbraio 2011
Parfitt c. Regno Unito (dec.), n. 18533/21, 20 aprile 2021
Paşa e Erkan Erol c. Turchia, n. 51358/99, 12 dicembre 2006
Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito, n. 46477/99, CEDU 2002-II
Penati c. Italia, n. 44166/15, 11 maggio 2021
Pentiacova e altri c. Moldavia (dec.), n. 14462/03, CEDU 2005-I
Pereira Henriques c. Lussemburgo, n. 60255/00, 9 maggio 2006
Perevedentsevy c. Russia, n. 39583/05, 24 aprile 2014
Perk e altri c. Turchia, n. 50739/99, 28 marzo 2006
Pitalev c. Russia, n. 34393/03, 30 luglio 2009
Powell c. Regno Unito (dec.), n. 45305/99, CEDU 2000-V
Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, CEDU 2002-III

—R—

R.R. e altri c. Ungheria, n. 19400/11, 4 dicembre 2012
Rajkowska c. Polonia (dec.), n. 37393/02, 27 novembre 2007
Ramsahai e altri c. Paesi Bassi [GC], n. 52391/99, CEDU 2007-II
Rantsev c. Cipro e Russia, n. 25965/04, CEDU 2010 (estratti)
Renolde c. Francia, n. 5608/05, CEDU 2008 (estratti)
Reynolds c. Regno Unito, n. 2694/08, 13 marzo 2012
Ribcheva e altri c. Bulgaria, nn. 37801/16 e altri 2, 30 marzo 2021
Romeo Castaño c. Belgio, n. 8351/17, 9 luglio 2019
Rupa c. Romania (n. 1), n. 58478/00, 16 dicembre 2008

—S—

Salman c. Turchia [GC], n. 21986/93, CEDU 2000-VII
Şandru e altri c. Romania, n. 22465/03, 8 dicembre 2009
Saoud c. Francia, n. 9375/02, 9 ottobre 2007
Sarishvili-Bolkvadze c. Georgia, n. 58240/08, 19 luglio 2018
Sašo Gorgiev c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 49382/06, CEDU 2012 (estratti)
Scavuzzo-Hager e altri c. Svizzera, n. 41773/98, 7 febbraio 2006
Scripnic c. Repubblica di Moldavia, n. 63789/13, 13 aprile 2021
Selahattin Demirtaş c. Turchia, n. 15028/09, 23 giugno 2015
Semache c. Francia, n. 36083/16, 21 giugno 2018
Sergey Shevchenko c. Ucraina, n. 32478/02, 4 aprile 2006
Sevim Güngör c. Turchia (dec.), n. 75173/01, 14 aprile 2009
Seyhan c. Turchia, n. 33384/96, 2 novembre 2004
S.F. c. Svizzera, n. 23405/16, 30 giugno 2020
Shafiyeva c. Russia, n. 49379/09, 3 maggio 2012
Sidika İmren c. Turchia, n. 47384/11, 13 settembre 2016
Šilih c. Slovenia [GC], n. 71463/01, 9 aprile 2009
Şimşek e altri c. Turchia, nn. 35072/97 e 37194/97, 26 luglio 2005
Sinim c. Turchia, n. 9441/10, 6 giugno 2017
Şirin Yılmaz c. Turchia, n. 35875/97, 29 luglio 2004
Slimani c. Francia, n. 57671/00, CEDU 2004-IX (estratti)
Smiljanić c. Croazia, n. 35983/14, 25 marzo 2021

Soare e altri c. Romania, n. 24329/02, 22 febbraio 2011
Soares Campos c. Portogallo, n. 30878/16, 14 gennaio 2020
Solska e Rybicka c. Polonia, nn. 30491/17 e 31083/17, 20 settembre 2018
Starčević c. Croazia, n. 80909/12, 13 novembre 2014
Stoyanovi c. Bulgaria, n. 42980/04, 9 novembre 2010

—T—

Tagayeva e altri c. Russia, nn. 26562/07 e altri 6, 13 aprile 2017
Tahsin Acar c. Turchia [GC], n. 26307/95, CEDU 2004-III
Taniş e altri c. Turchia, n. 65899/01, CEDU 2005-VIII
Tanlı c. Turchia, n. 26129/95, CEDU 2001-III (estratti)
Tarariyeva c. Russia, n. 4353/03, CEDU 2006-XV (estratti)
Tekin e Arslan c. Belgio, n. 37795/13, 5 settembre 2017
Tërshana c. Albania, n. 48756/14, 4 agosto 2020
Timurtaş c. Turchia, n. 23531/94, CEDU 2000-VI
Tkheldze c. Georgia, n. 33056/17, 8 luglio 2021
Trévalec c. Belgio, n. 30812/07, 14 giugno 2011
Trubnikov c. Russia, n. 49790/99, 5 luglio 2005
Turluyeva c. Russia, n. 63638/09, 20 giugno 2013

—U—

Ursu c. Romania (dec.), n. 58670/00, 3 maggio 2005

—V—

Van Colle c. Regno Unito, n. 7678/09, 13 novembre 2012
Vakrilov c. Bulgaria (dec.), n. 18698/06, 9 ottobre 2012
Valeriy Fuklev c. Ucraina, n. 6318/03, 16 gennaio 2014
Vanyo Todorov c. Bulgaria, n. 31434/15, 21 luglio 2020
Vardosanidze c. Georgia, n. 43881/10, 7 maggio 2020
Varnava e altri c. Turchia [GC], nn. 16064/90 e altri 8, CEDU 2009
Vasîlca c. Repubblica di Moldavia, n. 69527/10, 11 febbraio 2014
Velikova c. Bulgaria, n. 41488/98, CEDU 2000-VI
Vilnes e altri c. Norvegia, nn. 52806/09 e 22703/10, 5 dicembre 2013
Vo c. Francia [GC], n. 53924/00, CEDU 2004-VIII
Volk c. Slovenia, n. 62120/09, 13 dicembre 2012
Vovk e Bogdanov c. Russia, n. 15613/10, 11 febbraio 2020

—W—

Wasilewska e Katucka c. Polonia, nn. 28975/04 e 33406/04, 23 febbraio 2010
Waresiak c. Polonia (dec.), n. 58558/13, 10 marzo 2020
Wiater c. Polonia (dec.), n. 42290/08, 15 maggio 2012

—Y—

[Yabansu e altri c. Turchia](#), n. 43903/09, 12 novembre 2013

[Yotova c. Bulgaria](#), n. 43606/04, 23 ottobre 2012

[Younger c. Regno Unito](#) (dec.), n. 57420/00, CEDU 2003-I

[Yukhymovych c. Ucraina](#), n. 11464/12, 17 dicembre 2020

[Yüksel Erdoğan e altri c. Turchia](#), n. 57049/00, 15 febbraio 2007

—Z—

[Z c. Polonia](#), n. 46132/08, 13 novembre 2012

[Zafer Öztürk c. Turchia](#), n. 25774/09, 21 luglio 2015

[Zdjelar e altri c. Croazia](#), n. 80960/12, 6 luglio 2017

[Zengin c. Turchia](#), n. 46928/99, 28 ottobre 2004

[Zinatullin c. Russia](#), n. 10551/10, 28 gennaio 2020